COMUNE DI CATANZARO
SETTORE DEMANIO - PATRIMONIO

BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI NUOVI CONCESSIONARI DI AREE DEMANIALI MARITTIME PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE BALNEARI IN LOCALITA' GIOVINO DI CATANZARO.

LOTTO N. 1, LOTTO N. 2 e LOTTO N. 3.

N. 49600 del 26 aprile 2016

IL DIRIGENTE

In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 496 del 11 dicembre 2015 per l'assegnazione di aree demaniali marittime per la realizzazione di strutture balneari, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione,ed in conformità al vigente Piano Comunale delle Spiagge, è indetta una procedura di selezione pubblica secondo quanto riportato nel presente bando e documentazione complementare (capitolato, disciplinare, modulistica, norme tecniche Piano Comunale delle Spiagge).

RENDE NOTO

E' indetta una procedura di selezione pubblica con le modalità riportate nel presente bando, nel capitolato speciale d'appalto, nel disciplinare di gara, nelle norme tecniche del Piano Comunale delle Spiagge.

1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Catanzaro
Corso Mazzini, n. 188 - 88100 Catanzaro
Codice Fiscale 00129520797
tel. 0961 - 881780-Fax 0961 – 881782
http://www.comunecatanzaro.it
settore.patrimonio.demanio@certificata.comune.catanzaro.it

2. DOCUMENTAZIONE

Il presente bando, il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione, il capitolato d'appalto, le norme tecniche relative vigente Piano Comunale delle Spiagge, sono disponibili all'Albo Pretorio on line comunale e sul sito istituzionale http://www.comunecatanzaro.it
Tutti gli elaborati tecnici sono anche a disposizione per essere visionati presso il Settore Demanio Patrimonio nei giorni di lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,00 - venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

3. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE

3.1. termine: 27 maggio 2016, ore 12:00;
3.2. indirizzo di consegna plichi di gara: Comune di Catanzaro (CZ) – Archivio generale, Ufficio Protocollo -Via Jannoni, n. 68 – 88100 Catanzaro - tel. 0961 881303/ 1379/1382
3.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
3.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 31 maggio 2016, alle ore 10:00 presso l'indirizzo di cui al punto 1 (uno) del presente bando, le sedute pubbliche successive saranno comunicate a mezzo PEC. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno salvo che

nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

4. OGGETTO DELL'APPALTO
Il Comune di Catanzaro intende assegnare, ai sensi dell'art 36 del Codice della Navigazione, tramite procedura di evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, aree demaniali marittime in località Giovino di Catanzaro, per la realizzazione di strutture balneari, per anni 20 decorrenti dalla data di rilascio della concessione demaniale marittima e con occupazione annuale.

5. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Per quanto qui non indicato, si rinvia espressamente al R.D. 827/1924, al Decreto Legislativo 50/2016, al Codice Civile, al Codice della Navigazione, ai regolamenti comunali, alle norme tecniche del Piano Comunale delle Spiagge.

6. LUOGO DI ESECUZIONE / LOTTO PREVISTI

6.1 – LOTTO N. 1 : Stabilimento Balneare in località Giovino di Catanzaro. Ampiezza dell'area: mq. 3.750 (fronte mare 50 mt x 75 mt profondità). Durata concessione: anni 20. Tipo occupazione: Annuale. Tipologia prevalente: Struttura balneare con **attività specifica sussidiaria di intrattenimento** (musica dal vivo, discoteca, concertistica, ballo, etc).

6.2 – LOTTO N. 2 : Stabilimento Balneare in località Giovino di Catanzaro. Ampiezza dell'area: mq. 3.750 (fronte mare 50 mt x 75 mt profondità). Durata concessione: anni 20. Tipo occupazione: Annuale. Tipologia prevalente: Struttura balneare da affidare in concessione ad **enti pubblici e forze dell'ordine**.

6.3 – LOTTO N. 3 : Stabilimento Balneare in località Giovino di Catanzaro. Ampiezza dell'area: mq. 3.750 (fronte mare 50 mt x 75 mt profondità). Durata concessione: anni 20. Tipo occupazione: Annuale. Tipologia prevalente: Struttura balneare da realizzare con i migliori ausili per la **fruizione di servizi accessibili, sostenibili ed inclusivi**.

7. AGGIUDICAZIONE A LOTTI SEPARATI
I partecipanti alla gara potranno concorrere per più di un lotto, ma potranno essere aggiudicatari di uno solo di essi.

8. DURATA DELL'APPALTO
La durata dell'appalto è per anni 20 decorrenti dalla data di sottoscrizione della concessione demaniale marittima. Non si darà luogo ad alcun rinnovo o proroga.

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

- **OFFERTA TECNICA, max punti 60**

Il punteggio per il merito tecnico viene attribuito in base ai seguenti criteri

a) Qualità del progetto proposto	punti 30
b) Servizi offerti	punti 30

- **OFFERTA ECONOMICA, max punti 40**

- CANONE DEMANIALE A BASE D'ASTA, punti 35. Il canone demaniale annuale base sul quale ogni concorrente promuoverà offerta in aumento, soggetto dal secondo anno ad adeguamento annuale ISTAT, è così determinato:

- in euro 1,27 mq. per l'area scoperta;
- in euro 2,12 mq. per l'area coperta da opere di facile rimozione (stabilimento, cabine, ecc....).

Il canone più vantaggioso sarà dato dalla sommatoria dei valori proposti, in relazione al mq., sia per l'area scoperta + l'area coperta (*euro 1,27 + euro 2,12 = euro 3,39*). Ai fini dell'offerta, dovrà essere utilizzato il modello d'offerta allegato al bando. Non sono ammesse offerte in ribasso.

- VALORE DEL BUDGET DI UTILITA' SOCIALE OFFERTO (*facoltativo*), punti 5. Parametro di Riferimento per la valutazione: budget **annuale** da mettere a disposizione del Comune in centesimi su ogni euro di canone offerto. **Budget minimo di base per ogni € di canone offerto: € 0,01 (un centesimo di euro).**

Si procederà all'aggiudicazione, per ogni lotto, anche in presenza di una sola offerta valida.

10. DOCUMENTAZIONE TECNICA E NORME PIANO COMUNALE DELLE SPIAGGIE
La documentazione tecnica è rilevabile dal sito web http://www.comunecatanzaro.it (sezione bandi e concorsi – link Gare e Appalti, nonchè visionabile presso il Settore Patrimonio sito in Corso Mazzini n. 188 di Catanzaro).

11. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono presentare richiesta di partecipazione alla gara:
- i soggetti che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (l'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si allega, per opportuna memoria, allo schema di dichiarazione denominata "ALLEGATO A");
- le imprese già costituite che non abbiano debiti irrisolti nei confronti del Comune di Catanzaro;
- le imprese che non siano già titolari di altra concessione demaniale marittima per stabilimento balneare.

CAPACITA TECNICA:
la ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente iscriversi alla C.C.I.A.A. entro trenta giorni dalla stipula del concessione o documentazione equivalente rilasciata dalla stazione appaltante – termine a pena di decadenza -, con attività d'impresa codice ATECO attività 93.29.20 (Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali) e per l'ulteriore attività proposta nell'offerta (per esempio: 56.10.11 in caso di ristorazione con somministrazione).

CAPACITÀ ECONOMICA:
referenza di un istituto bancario o intermediario finanziario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 385/1993, attestante l'idoneità della solidità finanziaria della ditta concorrente nei rapporti bancari per far fronte agli impegni contrattuali da assumere in caso di aggiudicazione dell'appalto. Nel caso di raggruppamento la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna impresa componente il gruppo. **AVVERTENZA: La referenza bancaria, da presentare in busta chiusa dell'Istituto Bancario, è sottratta all'accesso**; per cui la Commissione non darà pubblica lettura del suo contenuto.
Il concorrente singolo o raggruppato al sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 che intende soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti avvalendosi del requisiti di altro soggetto, deve, a pena di esclusione della gara, allegare la documentazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito, con regolare mandato, prima della presentazione dell'offerta, il soggetto qualificato come mandatario esprime l'offerta in nome e per conto proprio e del mandanti. Se il raggruppamento non è ancora costituito, le offerte congiunte devono essere sottoscritte da tutte le imprese raggruppate. In ogni caso di raggruppamento devono essere specificate le parti del servizio che verranno eseguite dalle singole imprese e deve essere espresso l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alle discipline previste dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. E' fatto divieto al concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima in raggruppamento.
L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di chiedere chiarimenti

specificativi/integrativi delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 33 del Decreto Legislativo 50/2016. Si riserva inoltre la facoltà di effettuare eventuali controlli, anche dopo l'individuazione della ditta concessionaria, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e di disporre - qualora tali controlli avessero risultato negativo - la revoca dell'aggiudicazione, ed il risarcimento del danni eventualmente patiti, ferme restando le ulteriori responsabilità previste della legge per dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti. Si ricorda inoltre che la falsa dichiarazione costituisce, tra l'altro, causa di esclusione della partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.
Si dà atto che l'Amministrazione Comunale non è tenuta a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti del Concessionario non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale.

12. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La selezione viene espletata mediante procedura di evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, da valutare mediante l'attribuzione di un punteggio sulla base di elementi qualitativi ed economici, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
L'aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che avrà riportato un punteggio complessivo più elevato, dato dalla somma del punteggi ottenuti per i singoli elementi di valutazione.
L'attribuzione del punteggio, ai fini dell'aggiudicazione, avverrà sulla base di criteri predefiniti, riportati in allegato al presente bando, sotto la voce "ALLEGATO 1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE" (***offerta tecnica, max punti 60; offerta economica, max punti 40***).
Qualora il punteggio tecnico risulterà complessivamente inferiore a punti 35/60 , il concorrente sarà automaticamente escluso dalle successive fasi di gara. Pertanto non si darà luogo all'ammissione alla fase successiva (offerta economica).

13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La Commissione giudicatrice, il giorno fissato al punto 3.4 del bando per l'apertura delle offerte presentate, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nei plichi "**A — Documentazione**", procede a verificare la correttezza formale dei plichi e della documentazione prodotta ed in caso negativo ad escludere dalla gara.
La Commissione giudicatrice procede, altresì, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte e da eventuali riscontri rilevabili.
La Commissione giudicatrice, una volta verificate le ammissioni, procede sempre in seduta pubblica alla fase successiva di apertura della busta " **B — Offerta Tecnica**" verificando la completezza del contenuto. La Commissione procede poi, in una o più sedute riservate, alla valutazione dell'Offerta Tecnica presentata dai concorrenti non esclusi e procede, seguendo il criterio di valutazione sopra specificato, alla attribuzione dei relativi punteggi mediante redazione di apposito verbale/i riservato/i.
Successivamente, in seduta pubblica, dopo aver reso noto i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, la Commissione di aggiudicazione procederà all'apertura delle offerte economiche ed alla formazione delle graduatorie per la individuazione delle migliori offerte.

Trattandosi di tre lotti separati la Commissione di aggiudicazione procederà prima alle procedure del lotto n. 1 ed, a seguire, del lotto n. 3 ed infine, solo qualora si sarà in presenza di offerte presentate da enti pubblici e/o forze dell'ordine, a quelle del lotto n. 2.
Si forniscono, di seguito, le seguenti precisazioni, vincolanti per le procedure di gara.

PRECISAZIONI PER I LOTTI N. 1 E N. 3

I partecipanti alla gara potranno concorrere per più di un lotto, ma potranno essere aggiudicatari di uno solo di essi.
A tal fine, si chiarisce quanto segue:
- la ditta concorrente può presentare, in un solo plico, la documentazione di gara e di cui:
a) unica per la documentazione amministrativa e di cui alla busta "A";

b) una o più buste "B" relative alle offerte tecniche di ogni singolo lotto a cui s'intende partecipare;
c) una o più buste "C" relative alle offerte economiche di ogni singolo lotto a cui s'intende partecipare.

Si precisa che per l'OFFERTA TECNICA (busta "B"), ogni busta dev'essere riferita al singolo lotto a cui s'intende partecipare, tenendo però presente che verrà aggiudicato – eventualmente – alla ditta concorrente massimo un lotto seguendo la procedura qui riportata:
La Commissione di aggiudicazione, in seduta pubblica, dopo aver accertato la regolarità e la conseguente ammissione della/e ditta/e concorrente/i sulla base della documentazione amministrativa prodotta (busta A), procederà, per i lotti n. 1 e n. 3, iniziando dal lotto n. 1, all'apertura della busta contenente/i l'offerta/e tecnica/che (busta B). In seduta non pubblica, provvederà alla valutazione dell'offerta tecnica ed all'attribuzione dei relativi punteggi. Quindi, in seduta pubblica, aprirà le buste contenenti le offerte economiche (busta C) relative ai lotti n. 1 e n. 3 ed adotterà, di seguito, le determinazioni di competenza per la proposta di aggiudicazione in favore della/e migliore/i offerta/e.

Qualora la ditta concorrente proposta aggiudicataria del lotto n. 1, dovesse essere presente nelle offerte per i lotti a seguire (lotto n. 2 e lotto n. 3), non verrà ammessa al prosieguo della gara per l'affidamento dei lotti in questione (lotto n. 2 e lotto n. 3), e la Commissione giudicatrice non procederà all'apertura del/i plico/chi di gara di detto concorrente.
La Commissione giudicatrice procederà nello stesso modo per i restanti lotti.
Le ditte rispettivamente proposte aggiudicatarie dalla Commissione non potranno esercitare alcuna opzione di scelta.

PRECISAZIONI PER IL LOTTO N. 2
Il lotto n. 2 è destinato a struttura balneare da affidare in concessione ad enti pubblici e forze dell'ordine (art. 21, secondo capoverso, N.T.A. Piano Spiaggia). In presenza di offerte presentate da enti pubblici e/o forze dell'ordine non si procederà all'apertura di offerte presentate da soggetti privati.
Qualora non perverranno offerte da parte di Enti pubblici e/o forze dell'ordine, ma saranno presentate offerte da parte di soggetti privati, la Commissione giudicatrice acquisirà il plico di gara che verrà aperto solo allorquando il Consiglio Comunale potrà autorizzare la modifica delle finalità di cui all'art. 21, secondo capoverso, N.T.A. Piano Spiaggia estendendo l'utilizzo della struttura anche in favore di soggetti privati.

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA SECONDA MIGLIORE OFFERTA IN CASO DI DISPONIBILITA' DEL LOTTO PER MANCANZA DI OFFERTE VALIDE O PRIVE DI OFFERTE.
Nel caso in cui per uno o più i lotti in gara non vi sarà alcuna offerta valida ovvero non perverrà alcuna offerta, la Commissione proporrà l'aggiudicazione alla ditta partecipante che avrà ottenuto il miglior punteggio tra le offerte valutate per i lotti n. 1 e n. 3, escluse le ditte del/i lotto/i aggiudicato/i.

NORME GENERALI
La Commissione di aggiudicazione procede all'individuazione delle offerte anomale e qualora ricorrano le condizioni, chiede in base alla Legge n. 102 del 03.08.2009 i relativi "giustificativi" da presentare entro 15 gg. dalla richiesta a pena l'esclusione dalla gara (art. 133 D Lgs. 50/2016).

Ove l'esame delle giustificazioni non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, la Commissione richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute opportune e pertinenti. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a gg. 5 per presentare per iscritto le richieste precisazioni. Prima di escludere un'offerta ritenuta eccessivamente alta, la Commissione giudicatrice convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a gg. 3 per avere indicazioni che possa ritenere utili.

La Commissione giudicatrice, se lo riterrà opportuno, procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle prime cinque migliori offerte.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per gli elementi di valutazione diversi dal prezzo. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
La stazione appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti generali dell'aggiudicatario provvisorio. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

Il plico contenente l'offerta e tutta la documentazione richiesta, pena esclusione dalla gara, deve pervenire entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 3.1 e 3.2 del bando di gara mediante:
- raccomandata del servizio postale;
- agenzia di recapito autorizzata;
- a mano all'ufficio protocollo del Comune di Catanzaro.

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico esterno dovrà essere, a pena di esclusione dalla gara, chiuso e sigillato mediante apposizione di timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema, e dovrà recare all'esterno l'intestazione del mittente, l'indirizzo dello stesso, l'indirizzo PEC, la dicitura "Realizzazione Stabilimento Balneare. LOTTO/I N° _____ (*indicare il lotto od i lotti per il quale si partecipa*) ".
Il plico esterno dovrà contenere al suo interno le buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:
A – Documentazione amministrativa (una sola busta denominata "BUSTA A");
B - Offerta Tecnica (tante buste "B" per quanti lotti s'intende partecipare. Ogni busta dovrà recare all'esterno il numero di lotto di riferimento (LOTTO N. 1 , LOTTO N. 2, LOTTO N. 3)
C - Offerta Economica (tante buste "C" per quanti lotti s'intende partecipare. Ogni busta dovrà recare all'esterno il numero di lotto di riferimento (LOTTO N. 1 , LOTTO N. 2, LOTTO N. 3)

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa, redatta in lingua italiana dovrà essere inserita, a pena di esclusione, in apposita busta perfettamente integra, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti.
All'esterno della busta deve essere riportata la seguente dicitura "Busta A) - "Documentazione amministrativa", oltre all'intestazione del soggetto offerente .
La busta A dovrà contenere, **a pena l'esclusione dalla gara**:

14.1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive **(ALLEGATO A ed ALLEGATO B)** sottoscritte e corredate da copia di un valido documento di identità. Nel caso di raggruppamento la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna impresa componente il gruppo.

14.2 referenza di un istituto bancario o intermediario finanziario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 385/1993, attestante l'idoneità della solidità finanziaria della ditta concorrente nei rapporti bancari per far fronte agli impegni contrattuali da assumere in caso di aggiudicazione dell'appalto. Nel caso di raggruppamento la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna impresa componente il gruppo.

14.3 Cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. La cauzione può essere costituita in una della seguenti forme:
• fideussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.lgs. n. 385/1993, in regola con il disposto della L. n. 348/1982;
• fidejussione assicurativa prestata da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo cauzioni dell'allegato al D.lgs. n. 175/1995, in regola con il disposto della L. n. 348/1982;

• fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
La garanzia fidejussoria, a pena di esclusione, dovrà prevedere espressamente, ai sensi dell'art. 93 dei commi 4, 5 ed 8 del D. Lgs. n. 50/2016, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l'esecuzione della concessione demaniale marittima, di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
• Nel caso di riunione di concorrenti, le garanzie fidejussorie dovranno, pena l'esclusione dalla gara, essere intestate a tutte le imprese componenti il costituendo raggruppamento e sottoscritta dalle medesime, ovvero dall'impresa mandataria o capogruppo espressamente in nome e per conto di tutti i componenti il costituendo raggruppamento.
L'importo della cauzione è il seguente:

- **per il lotto n. 1 di euro 5.085,00**
- **per il lotto n. 2 di euro 5.085,00**
- **per il lotto n. 3 di euro 5.085,00**

La cauzione non può essere prestata per un importo cumulativo, ma devono essere prestate tante cauzioni per ogni lotto a cui si intende partecipare.

14.4 Capitolato speciale di appalto sottoscritto per accettazione su ogni pagina dagli stessi soggetti che firmano l'offerta.

14.5 Norme Tecniche del Piano Comunale delle Spiagge sottoscritto per accettazione su ogni pagina dagli stessi soggetti che firmano l'offerta.

14.6 Scheda/e Lotto/i per i quali si presenta offerta sottoscritto per accettazione su ogni pagina dagli stessi soggetti che firmano l'offerta.

BUSTA B - OFFERTA TECNICA

A pena di esclusione la busta chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura dovrà recare all'esterno la seguente dicitura "Busta B) - Progetto stabilimento balneare. LOTTO N. _____" oltre all'intestazione del soggetto offerente , e dovrà contenere:

1) progetto tecnico che dovrà essere redatto in lingua italiana, corredato da cronoprogramma, eventuali schemi grafici, e dovrà riguardare essenzialmente le metodologie e le soluzioni tecniche che l'impresa intende proporre per la realizzazione dello stabilimento.

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

A pena di esclusione la busta chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi dì chiusura dovrà recare all'esterno la seguente dicitura **"Busta C - Offerta economica. LOTTO N. _____"**, oltre all'intestazione del soggetto offerente .
Essa sarà redatta sul modello allegato con apposizione di idonea marca da bollo e corredata di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore con indicazione in cifre e in lettere del prezzo offerto e della corrispondente percentuale di rialzo offerto sull'importo annuo posto a base di gara.
L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta o dal titolare con firma leggibile e per esteso. In caso di discordanza tra il prezzo unico indicato in cifre e quello indicato in lettere, 6 ritenuto valido quello favorevole per l'Amministrazione.
N.B. : il mancato o insufficiente pagamento dell'imposta di bollo sere assoggettato alla procedura di regolarizzazione al sensi dell'art. 19 del Decreto Presidente della Repubblica 26.10.1972 n. 642 con ogni onere e aggravio di spese a carico della Ditta inadempiente.

15. VALIDITA' DELLE OFFERTE

I partecipanti elle gara sono vincolati all'offerta per un periodo di 180 giorni, decorrenti della data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.
L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio con provvedimento motivato, la facoltà di non procedere alla aggiudicazione, per irregolarità formali, opportunità, convenienza, o altre cause ostative oggettive, senza che i partecipanti possano accampare diritti, pretese o risarcimenti di sorta.
L'aggiudicazione è quindi impegnativa per l'impresa aggiudicataria, ma non per l'Amministrazione, fino a quando non saranno perfezionate e formalizzate le attività di riferimento nel novero dell'assetto ordinamentale vigente.

16. AVVERTENZE

Non si dare corso all'apertura del plichi che risultino pervenuti oltre il termine fissato dal bando di gara, ovvero in maniera difforme dal contenuto del presente disciplinare.
Si procedere all'esclusione automatica della gara delle ditte concorrenti che non presenteranno, entro i termini stabiliti, tutta la documentazione e le certificazioni richieste nel presente bando, o che le stesse non contengano tutte le indicazioni, o che non siano rilasciate nelle forme espressamente descritte.
Alla stessa esclusione saranno soggetti anche i concorrenti che avranno presentato dichiarazioni mendaci, accertate della stazione appaltante.
Saranno esclusi della gara i concorrenti per i quali si accertano che le relative offerte sono incompatibili ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016.
Qualora si verifichino ipotesi non previste espressamente nel presente bando, si fa riserva, previa attenta valutazione, di escludere della gara quelle offerte che presentano irregolari e formali che pregiudichino la parte del concorrenti e/o la regolarità del procedimento. L'eventuale esclusione verrà motivate.
L'Amministrazione si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare la presente gara in qualsiasi stadio della procedura, senza l'obbligo di rifusione di spese e pagamento degli indennizzi ai concorrenti. L'aggiudicazione diventa impegnativa per l'amministrazione ad avvenuta esecutività del provvedimento che la dispone, mentre l'impresa concorrente è vincolata sin dal momento dell'inizio delle operazioni di gara.
Si informa che i dati forniti dal partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del procedimento di gara e sono in parte pubblicati, in applicazione della vigente normative in materia di appalti esclusivamente per l'espletamento della presente gara (D. Lgs. n. 196/2003).
Il rilascio della concessione demaniale marittima è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste della normative vigente in materia di lotta alla mafia.

Formeranno parte integrante della concessione demaniale marittima tutti gli elaborati progettuali proposte e definitivamente aggiudicati.

17. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE

Sono ammessi ad assistere all'apertura delle offerte i legali rappresentanti del soggetti concorrenti, ovvero persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

18. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Dopo la comunicazione della aggiudicazione provvisoria, verranno acquisiti e verificati i requisiti prescritti dal D. Lgs. 50/2016 al fine di pervenire all'aggiudicazione definitive.
Ad avvenuta aggiudicazione definitiva, il Concessionario dovrà produrre le polizze assicurative e la fideiussione a garanzia della cauzione definitiva, nei modi e termini previsti dal capitolato e comunque stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

19. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione definitiva avverrà con determinazione dirigenziale che non equivale a Concessione Demaniale Marittima.

20. STIPULA DELLA CONCESSIONE

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipula o scritturazione, bolli e registrazione della concessione demaniale marittima sono a carico della ditta aggiudicataria.

21. ALTRE INFORMAZIONI

Resta esclusa la possibilità della partecipazione di un soggetto contemporaneamente a titolo individuale e quale componente di un raggruppamento o consorzio di cooperative. Qualora nel termine fissato dal Comune il soggetto aggiudicatario non ottemperi alle richieste dell'Amministrazione si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, fatto salvo comunque il risarcimento dell'eventuale danno. Si avverte inoltre che qualora si dovessero verificare condizioni di fallimento o risoluzione della concessione demaniale marittima per grave inadempimento da parte del soggetto aggiudicatario, questa Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare la seconda classificata al fine di stipulare una nuova concessione demaniale marittima.

Resta inteso che:

- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione Comunale, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile;
- non si darà corso all'apertura della busta che non risulti pervenuta entro il termine stabilito, o sulla quale non sia apposta l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara;
- trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente;
- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto, non rispondente o irregolare anche uno solo dei documenti o delle dichiarazioni richieste;
- non sono ammesse, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o comunque difformi dalle presenti prescrizioni;
- le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate o ritenute valide agli effetti giuridici, ma saranno soggette a regolarizzazione fiscale.

Per quanto altro non specificato e contenuto nel bando, capitolato, disciplinare di gara e norme tecniche del Piano Comunale delle Spiagge, si fa riferimento alle norme vigenti in materia, ed in particolare:

1. Codice della Navigazione,
2. Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione,
3. D Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 .

22. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Il bando non vincola l'Amministrazione Comunale di Catanzaro né all'espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla successiva aggiudicazione che, comunque, potrà avvenite anche in presenza di una sola offerta valida, purchè giudicata meritevole di accoglimento.

L'Amministrazione Comunale si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

Per qualsiasi chiarimento , risposte e quant'altro attinente la procedura di gara, l'Amministrazione Comunale utilizzerà unicamente il proprio sito www.comunecatanzaro.it (link gare ed appalti).

23. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

1. in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
2. in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.
Per quanto qui non indicato, si rinvia espressamente al R.D. 827/1924, al Decreto Legislativo 50/2016, al Codice Civile, al Codice della Navigazione, ai regolamenti comunali.

24. NORME SULLA PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS 196/2003
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, si informa che titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Comunale di Catanzaro e che lo stesso trattamento viene effettuato nel rispetto della normativa medesima.
Per quant'altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
La partecipazione alla gara, da parte di soggetti concorrenti, comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Bando, nel capitolato speciale, nel disciplinare, nelle norme tecniche del Piano Comunale delle Spiagge.

25. PROCEDURE DI RICORSO
Avverso la presente gara potrà essere proposto ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale e, per motivi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg. dalla pubblicazione stessa.

26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig Vincenzo Carioti, tel. 0961 881750, PEC settore.patrimonio.demanio@certificata.comune.catanzaro.it

27. ALLEGATI AL BANDO
Formano parte integrante e sostanziale di questo **"BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI NUOVI CONCESSIONARI DI AREE DEMANIALI MARITTIME PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE BALNEARI IN LOCALITA' GIOVINO DI CATANZARO. LOTTO N. 1, LOTTO N. 2 e LOTTO N. 3"**, i seguenti atti:

a) Capitolato d'appalto;
b) Disciplinare;
c) Dichiarazione denominata "ALLEGATO A" Dichiarazione denominata "ALLEGATO A" con accluso l'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
d) Dichiarazione denominata "ALLEGATO B";
e) Modello offerta economica denominata "ALLEGATO C";
f) Norme tecniche Piano Comunale delle Spiagge;
g) Schede lotti n. 1,2 e 3.

Il Resp. del Procedimento
Rag. Vincenzo Carioti

COMUNE DI CATANZARO

Il Dirigente del Settore
Arch. Andrea Adelchi Ottaviano

ALLEGATO 1

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

I lotti saranno aggiudicati, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, valutabile in base ai seguenti criteri che vengono indicati nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita dall'Amministrazione ed attinenti:

- offerta tecnica, punti 60;
- offerta economica, punti 40.

Di seguito vengono individuati e riportati gli elementi di valutazione ed il punteggio massimo raggiungibile per ciascuno:

MERITO TECNICO (OFFERTA TECNICA)

Il punteggio per il merito tecnico viene attribuito in base ai seguenti criteri

CRITERI	PUNTI
Qualità del progetto proposto	30
Servizi offerti	30
Totale	60

SUB CRITERI

Qualità del progetto proposto	Fino a Punti	
qualità materiali impiegati e aspetto estetico	10	
disposizione aree coperte e aree scoperte, zone d'ombra, ombrelloni e lettini/sdraio per massimizzazione degli spazi	5	
illuminazione con fotovoltaico, distribuzione acqua potabile con limitatori, raccolta rifiuti differenziata, produzione acqua calda da solare termico, docce solari, etc;)	5	
Ristorante, pizzeria, bar, lounge ecc.	10	
Servizi Offerti		
accompagnamento, servizi dedicati alle persone con difficoltà motorie	15	
pick-up e trasporto	4	
istruzione sportiva	3	
baby sitting e baby care	4	
Area animali	4	
Totale		60

OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio massimo attribuibile è di **40/100 punti.**
Offerta economica

a) valore del canone.

Parametro di riferimento per la valutazione:

Canone annuo soggetto a rialzo, calcolato sulla base d'asta di euro 1,27 mq. per l'area scoperta;

Canone annuo soggetto a rialzo, calcolato sulla base d'asta di euro 2,12 mq. per l'area coperta da opere di facile rimozione (stabilimento, cabine, ecc....).

(Nota Bene: euro 1,27 mq + euro 2,12 mq = euro 3,39 mq)

L'offerta sarà valutata con la seguente formula:
P.C.Canone = **35** x (3,39 – C.O.)/(3,39 – C.O.Max)

In cui:

P.C.Canone =	Punteggio del concorrente in esame
C.O. =	Canone offerto dal concorrente in esame, espresso in euro (somma dei canoni mq. di area scoperta + area coperta)
C.O.Max =	il più elevato dei canoni offerti dai concorrenti ammessi, espresso in euro (da somma dei canoni mq. di area scoperta + area coperta)

b) valore del budget di utilità sociale offerto.
Si precisa che tale parametro non rientra tra i fattori obbligatori, ma è di libera ed esclusiva volontà del partecipante. La sua formulazione è quindi espressamente facoltativa. Con la proposta di un valore offerto il partecipante si rende pertanto disponibile a partecipare, per fini e progetti di utilità sociale, con una quota a sua scelta del proprio budget da finalizzare ad iniziative di utilità sociale promosse dal Settore Patrimonio e concordate con la parte. Tale valore economico non costituirà transazione di denaro tra il Comune e l'aggiudicatario, bensì un valore economico per la realizzazione di attività/iniziative sponsorizzate dall'aggiudicatario per ogni stagione balneare, ciò anche a fini di detrazione fiscale.

Parametro di riferimento per la valutazione: budget da mettere a disposizione del comune in centesimi su ogni euro di canone offerto. (in caso di mancata indicazione o di volontà del concorrente di non partecipare a tale iniziativa sarà assegnato il valore di € 0,00).

Budget minimo per ogni € di tariffa offerta: € 0,01.
L'offerta sarà valutata con la seguente formula:
P.C.budget = **5** x (0,01 – A.O.)/(0,01 – A.O.Max)

P.C.budget=	punteggio-budget del concorrente in esame
A.O. =	budget offerto dal concorrente in esame, espresso in euro
A.O.Max =	il più elevato tra i budget offerti dai concorrenti ammessi, espresso in euro.

COMUNE DI CATANZARO
SETTORE DEMANIO - PATRIMONIO

CAPITOLATO DI EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI NUOVI CONCESSIONARI DI AREE DEMANIALI MARITTIME PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE BALNEARI IN LOCALITA' GIOVINO DI CATANZARO. LOTTO N. 1, LOTTO N. 2 e LOTTO N. 3.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente capitolato, al fine di ottenere un miglior servizio in termini di efficacia ed efficienza nonché un servizio più adeguato alle esigenze turistiche e della cittadinanza, ha per oggetto la realizzazione e gestione completa, con le modalità previste dal Codice della navigazione, di Stabilimenti Balneari in località Giovino di Catanzaro (per brevità, il partecipante sarà denominato da adesso in poi "Gestore").
La destinazione d'uso dell'impianto non può essere modificata autonomamente dal Gestore.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito, in forma sintetica, le principali attività ed incombenze previste a carico della futura gestione:

2.1 realizzazione di uno stabilimento balneare, secondo quanto previsto dalle norme tecniche del vigente Piano Comunale delle Spiagge (*ed in particolare dall'articolo 10 del PCS*), per la cui esecuzione dovranno essere preventivamente richiesti ed ottenuti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, ecc., quali – a puro titolo indicativo - : autorizzazione unica SUAP, Agenzia Dogane, Capitaneria di Porto, autorizzazioni/registrazioni sanitarie, regionali, nulla osta acustico, autorizzazione allo scarico acque reflue, etc.;

2.2 curare la custodia nonché l'ordinaria manutenzione degli immobili, degli impianti e delle attrezzature in modo che il tutto sia sempre decoroso, pulito ed ordinato, così da soddisfare le esigenze dei turisti e del residenti che frequenteranno il predetto complesso;

2.3 dotare lo stabilimento balneare degli arredi e delle attrezzature che si rendessero necessarie a soddisfare le esigenze degli utenti;

2.4 tenere bene esposta la tabella prezzi di: cabine, ombrelloni, sedie-sdraio, lettini, natanti, ecc.;

2.5 uniformarsi ed attenersi alle disposizioni di legge e delle competenti autorità circa la pulizia e la sicurezza della spiaggia, precisandosi sin d'ora che la pulizia dell'arenile dovrà avvenire ininterrottamente per tutta la durata della concessione demaniale marittima e quindi anche durante il periodo invernale ovvero di non utilizzo della struttura;

2.6 attenersi alle disposizioni contenute nelle ordinanze balneari e di sicurezza balneare per quanto concerne l'occupazione delle cabine, il nolo di barche e natanti, nonché l'uso di ogni altro oggetto da spiaggia o da bagno;

2.7 eseguire, al riguardo e comunque prontamente tutte le disposizioni che l'Amministrazione concedente ritenesse opportuno impartire per il buon andamento dei servizi, stante l'interesse pubblico perseguito;

2.8 garantire la sicurezza dei bagnati tramite personale in possesso dei specifici requisiti previsti in materia dalle vigenti normative;

2.9 gli interventi di miglioramento funzionale atti a rendere e mantenere gli impianti in perfetta efficienza e conformi a quanto previsto dall'ordinamento giuridico e dalla normativa tecnica vigente al momento dell'esecuzione degli interventi stessi, ivi inclusi tutti gli adempimenti amministrativi e autorizzativi;

2.10 la programmazione ed il coordinamento dell'attività turistica e ricreativa;

2.11 conduzione di servizi accessori;

2.12 la sorveglianza e la custodia, l'apertura, la chiusura della struttura e degli impianti;

2.13 l'assistenza ai bagnanti;
2.14 mantenere in costante e perfetto stato i locali di infermeria, i servizi igienici, le docce e gli spogliatoi;
2.15 utilizzare materiali e prodotti per pulizia e disinfezione adeguati all'utilizzo dell'intera struttura;
2.16 garantire l'apertura dell'impianto cosi come stabilito da'ordinanza balneare;
2.17 osservare eventuali altre prescrizioni, oltre quelle previste nel presente Capitolato, disposte dalle Amministrazioni competenti per materia;
2.18 pulizia di tutti i locali e di tutti i componenti relativi agli impianti;
2.19 ulteriori interventi necessari ad assicurare il miglior livello qualitativo del servizio.

ART. 2 - USO DELLO STABILIMENTO

L'appalto è affidato esclusivamente per l'esercizio di attività turistico balneare e attività compatibili con la tipologia dell'impianto. Il Gestore dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia. Il Gestore dovrà adoperare tutte le norme di sicurezza e di igiene, rispettare i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.
Ai sensi del Codice della Navigazione non sarà consentito il "subentro" sino allo scadere del termine di legge.

ART. 3— DOCUMENTAZIONE PRESSO LA SEDE DELLO STABILIMENTO

Fermo restando l'obbligo del Gestore di predisporre, tenere presso gli impianti ed aggiornare la documentazione prevista dalla normativa in materia, il Gestore dovrà inoltre tenere a disposizione del Comune e delle Autorità competenti, presso lo stabilimento, in caso di controlli, la seguente documentazione:
• nominativo del soggetto referente dello Stabilimento con relativo recapito telefonico;
• documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
• fermo restando la mancanza di interferenze da parte del Comune, il Gestoreè tenuto a predisporre ogni altra documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente per le attività che durante la propria gestione possono essere svolti da terzi.

ART. 4— SERVIZIO BAR/RISTORO *(EVENTUALE)*

Il Gestore dovrà gestire il servizio bar con le attrezzature, arredi e mezzi con quanto egli si impegnerà ad offrire in sede di gara. Il servizio sarà complemento dell'attività d'intrattenimento e svago; tale attività è subordinata alla preventiva acquisizione da parte del Gestoredi tutte le relative autorizzazioni amministrative e sanitarie, nel pieno rispetto della normativa e delle norme di riferimento vigenti in materia.
Agli utenti dello Stabilimento non può essere imposto alcun obbligo di consumazione, né può essere vietata agli stessi la consumazione di alimenti o bevande propri.
Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di validità della CdM, essendo strettamente vincolate e strumentali all'attività dell'impianto.
In relazione alle norme riguardanti l'avviamento commerciale degli esercizi il Gestorenon potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo al termine del rapporto contrattuale, per qualunque motivo intervenuta né nei confronti del Comune né nei confronti dell'eventuale successivo gestore.
Per le consumazioni di bevande e degli altri generi alimentari, nonché di ogni altro prodotto in vendita, il Gestoreè tenuto ad esporre il listino prezzi nei locali aperti al pubblico applicando i prezzi previsti da apposite tabelle stabilite dalla Camera di Commercio, ove presenti.
Tutte le operazioni e le attività connesse alla conduzione del bar, nessuna esclusa o eccettuata, debbono essere eseguite dal Gestore con l'osservanza delle norme in materia, sia vigenti che di futura

emanazione. Sono a totale carico del Gestore tutti gli oneri relativi agli arredi, alle attrezzature e a quant'altro necessario per il funzionamento del bar.

ART. 5 - SERVIZIO SPIAGGIA

Il Gestore dovrà provvedere ad allestire l'arenile e l'area esterna al bar *(eventuale)* con attrezzature e arredi che egli proporrà in sede di gara.
L'arenile dovrà risultare decoroso e accogliente, arredato con ombrelloni, lettini, sdraio ecc., accessibile alle persone diversamente abili o con difficoltà motorie e avere almeno un'area riservata attrezzata a gioco bambini.
Il Gestore ha l'obbligo di mantenere le dotazioni su indicate sempre in perfetta efficienza e di provvedere ad ogni eventuale intervento di manutenzione o riparazione che dovesse essere necessario.

Il Gestore si obbliga al riguardo:

a) a posizionare stabilmente per tutta la durata della stagione balneare l'attrezzatura mobile da spiaggia (ombrelloni, sdraio, lettini ect.) nel numero permesso dalla vigente ordinanza balneare.
b) il Gestore si obbliga inoltre a fine stagione a riporre il materiale mobile su indicato, nei locali adibiti a deposito posti all'interno dello stabilimento o presso altri locali idonei.
c) il Gestore deve provvedere a sue spese alla pulizia del materiale mobile in oggetto quando necessario, in ogni caso di mareggiata o di vento forte e sempre a fine stagione, prima di riporre il materiale nei locali sopra detti.
d) Il Gestore dovrà provvedere alla pulizia quotidiana dell'intera area interna ed esterna senza interferire con gli ospiti dello stabilimento; dovrà garantire la quotidiana pulizia della spiaggia mediante vaglio meccanico, rastrellamento manuale di tutto l'arenile, l'area attrezzata a giochi per i bambini, animali o altro. Dovrà comunque curare la pulizia e l'igiene dei servizi igienici e della spiaggia per tutta la giornata. Tutte le spese relative all'acquisto dei materiali necessari alle operazioni di pulizia sono a carico del gestore.
e) Il Gestore dovrà provvedere allo svuotamento giornaliero dei cestini per la raccolta differenziata e anche alla pulizia periodica dei contenitori stessi.
f) Il Gestore dovrà altresì provvedere, nel rispetto della normativa vigente, alla raccolta e al deposito, presso i punti stabiliti dal Comune e negli orari dallo stesso individuati, dei materiali spiaggiati, anche in occasione di eventi eccezionali, quali ad esempio alghe, tronchi, legnami, animali, oggetti in metallo o plastica e comunque ogni sorta di rifiuto proveniente dal mare.

Il Gestore deve attenersi, osservare e far osservare all'utenza qualsiasi disposizione di legge o regolamento relativa all'utilizzo del demanio marittimo, con particolare riferimento agli articoli delle ordinanze balneari del Comune e della Capitaneria di Porto in vigore e di quelle che saranno emesse dagli stessi nel corso del periodo di validità della concessione demaniale marittima.

ART. 6 - SERVIZIO DI SALVATAGGIO E ASSISTENZA BAGNANTI

Il servizio di salvataggio e assistenza bagnanti dovrà essere svolto, anche di domenica e nelle altre festività, con le modalità prescritte nell'ordinanza di sicurezza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto ovvero dal Comune di Catanzaro.
Il servizio deve essere garantito in via continuativa durante l'intero orario di apertura dello stabilimento con la scrupolosa osservanza delle modalità prescritte dall'ordinanza della Capitaneria di Porto ovvero del Comune di Catanzaro, vigente per la stagione balneare.
In caso di situazioni di rischio per la balneazione, derivanti da condizioni del mare particolarmente avverse o di altre circostanze non legate a fattori meteorologici, dovranno essere issate sugli appositi pennoni delle bandiere rosse, fermo restando peraltro l'obbligo di garantire il servizio di salvataggio

con le modalità prescritte. Il servizio deve essere svolto con la presenza di assistenti bagnanti abilitati al salvataggio con brevetto in corso di validità rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto.
Gli assistenti bagnanti dovranno avere a disposizione un'imbarcazione idonea per il salvataggio; dovranno essere dotati di binocolo, fischietto e divise/uniformi, conformi alle indicazioni dell'ordinanza vigente per la stagione balneare.

ART. 7 - SORVEGLIANZA SPIAGGE

Il gestore, mediante proprio personale specifico esercita la sorveglianza necessaria a garantire la scrupolosa osservanza delle norme di comportamento compresi, ove previsti, i divieti prescritti dalle ordinanze vigenti per la stagione balneare di riferimento e più in generale le norme di corretta e civile convivenza tra le persone.
In particolare dovrà essere posta ogni cura al fine di garantire l'osservanza dei seguenti divieti:
- praticare giochi (in particolare con la palla), se dagli stessi può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete o nocumento all'igiene del luogo;
- mantenere il volume di apparecchi radiofonici e simili in modo da non arrecare disturbo.

In tutti i casi in cui si verifichino incidenti di qualsiasi natura, risse tra bagnanti o altre situazioni di turbativa dell'ordine pubblico, il personale del Gestoreè tenuto a chiedere l'immediato intervento delle forze dell'ordine.

ART. 8 - SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO

Il Gestore dovrà realizzare un punto di Primo Soccorso, secondo le normative vigenti completo delle dotazioni di legge nonché tenerle aggiornate, a propria cura e spese.
Dovrà essere garantito il servizio di pronto soccorso conseguente ad interventi di salvataggio in mare, eseguiti nell'ambito del servizio di assistenza bagnanti o comunque qualora sia necessario.

ART. 9- SERVIZIO CABINE SPOGLIATOIO

Il Gestoredovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine spogliatoio e dei bagni, sostituzione delle porte e relativi infissi con porte in materiali ecocompatibili; realizzare la completa fruibilità di tutti gli ambienti interni ed esterni anche alle persone diversamente abili e provvedere annualmente alla disinfezione e tinteggiatura di tutti gli ambienti.

ART. 10 - OPERE ACCESSORIE A CARICO DEI CONCESSIONARI

Ogni concessionario dovrà realizzare in area esterna alla propria concessione n. 1 passerella in legno, cls, pvc o altro materiale da concordare, per consentire l'accesso alla spiaggia libera alle persone con difficoltà motorie, sino a ml. 5 dalla battigia sul lato destro della concessione.
Tale opera resterà di proprietà del concessionario e rimossa a fine stagione balneare (31 maggio - 30 settembre), il quale ne curerà l'apposizione e rimozione annuale e la relativa manutenzione.
La passerella dovrà costituire una superficie compatta ed omogenea per consentire un agevole passaggio dal lungomare e sino alla battigia a persone con difficoltà di deambulazione (bastoni e simili) e/o con carrozzelle o passeggini di diversa forma e natura.
La larghezza minima sarà di 0,80 ml.; è gradita una dimensione superiore. In caso di dimensione tra 0,80 ml. e 1,50 ml. , dovranno prevedersi piccole piazzole per la sosta/incrocio, in caso di contemporaneo utilizzo di carrozzelle nei due diversi sensi di marcia.
Tali piazzole saranno dotate di panca o altro tipo di seduta e copertura ombreggiata.

ART. 11 - NORME E PRESCRIZIONI INTEGRATIVE

Il Gestore è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni e disposizioni emanate in materia per tutto quanto qui non espressamente specificato.
Ricade inoltre esclusivamente sul Gestorel'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche se successivamente alla stipula della CdM) dalle autorità competenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro, previdenza sociale, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che intervenga nel corso dell'esecuzione del lavoro mirante alla tutela dei lavoratori.
L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare a suo insindacabile giudizio tutti i necessari controlli in proposito.
Sono inoltre a carico del Gestore le spese e l'adozione di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità sia del personale che di terzi e per evitare danni ai beni pubblici. Ogni responsabilità ricadrà sul Gestore con pieno sollievo per l'Amministrazione Comunale.

II concessionario è responsabile di tutti i danni a persone o cose causati dall'esecuzione del lavori e delle attività ed e obbligato ad indennizzare il committente e i terzi del danni medesimi. II concessionario dovrà pertanto garantirsi con adeguati contratti di assicurazione.

ART. 12— OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

II soggetto aggiudicatario s'impegna a manlevare il Comune di Catanzaro da ogni responsabilità civile e penale in caso di violazioni ed abusi compiuti nella gestione da parte del legale rappresentante o del personale del gestore.
Il Gestore sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto. Il Gestore è obbligato ad applicare nei confronti del personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del c.c. e vigenti nel periodo di tempo e nella località in cui si svolge il servizio nonché ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, previdenziali, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle norme in vigore.
Il Gestore deve esibire, a richiesta, i libri matricola delle persone incaricate al servizio.
Il Gestore deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate, restando inteso che la mancata richiesta non esonera in alcun modo il Gestorestesso dalle sue responsabilità.
Il Gestore garantisce comunque, in ogni tempo il Comune da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da sua inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali e delle disposizioni regolanti la specifica attività.

ART. 13 - PREVENZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI

1. Il Gestore deve porré in atto, di sua iniziativa, ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose nello svolgimento del servizio.
2. Ove questi si verifichino, ricadrà sul Gestoremedesimo ogni conseguente responsabilità e comunque ogni onere per il completo risanamento, a chiunque ne abbia diritto, dei danni stessi con esclusione di qualsiasi responsabilità del Comune.
3. Il Gestore assume ogni e qualunque responsabilità inerente l'espletamento dell'attività, anche se operato dai suoi collaboratori, impegnandosi di conseguenza a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni che possano derivare al suo personale e/o ai suoi collaboratori e/o terzi.
4. Il Gestore è tenuto ad intervenire nei giudizi che fossero intentati contro il Comune in relazione al fatti di cui al presente articolo.

ART. 14 — SANZIONI COMMINATE DA ALTRE AUTORITÀ

Il Gestore è unico responsabile in relazione alle eventuali sanzioni pecuniarie che dovessero essere irrogate della Capitaneria di Porto in conseguenza di inadempimento, omissioni o carenze da parte del gestore, che si configurino come violazione delle prescrizioni delle ordinanza emesse per la stagione balneare e di ogni altra disposizione di legge o di regolamento in materia di balneazione o di uso delle aree demaniali marittime. Analogamente avverrà per eventuali sanzioni irrogate dall' Autorità Sanitaria o da altre Autorità competenti.
Le sanzioni di cui sopra sono poste espressamente ed esplicitamente a carico del gestore; ferma, da parte di quest'ultimo, la facoltà di presentare ricorso nei termini prescritti avverso i provvedimenti sanzionatori.

ART. 15— CONTROLLI, PENALITÀ, SANZIONI

Il Comune, avvalendosi di proprio personale amministrativo e tecnico, di eventuali consulenti esterni, dei competenti servizi dell'ASP ed altri servizi ritenuti competenti, ha la facoltà di effettuare e di far effettuare, in qualsiasi momento accessi, ispezioni e verifiche presso lo stabilimento.
Qualora, in occasione dei controlli o verifiche effettuati dal Comune, vengano rilevate inadempienze da parte del concessionario, riguardanti mancanze e negligenze a suo carico, il Comune procederà all'inoltro di contestazione formale dei fatti rilevati, in conformità al Codice della Navigazione, anche ai sensi e per gli effetti dello stesso sulla CdM rilasciata.

Il Resp. del Procedimento
Rag. Vincenzo Carioti

Il Dirigente del Settore
Arch. Andrea Adelchi Ottaviano

COMUNE DI CATANZARO
SETTORE DEMANIO - PATRIMONIO

DISCIPLINARE DI EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI NUOVI CONCESSIONARI DI AREE DEMANIALI MARITTIME PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE BALNEARI IN LOCALITA' GIOVINO DI CATANZARO.
LOTTO N. 1, LOTTO N. 2 e LOTTO N. 3.

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente disciplinare, al fine di ottenere un miglior servizio in termini di efficacia ed efficienza nonché un servizio più adeguato alle esigenze turistiche e della cittadinanza , ha per oggetto la realizzazione e gestione completa , con le modalità previste dal Codice della navigazione e dalle norme tecniche del Piano Comunale delle Spiagge, di tre Stabilimenti Balneari in località Giovino di Catanzaro Lido (per brevità, il partecipante sarà denominato da adesso in poi "Gestore") .

2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Codice della Navigazione.
Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione.
D Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Regolamenti comunali ed in particolare alle norme tecniche del Piano Comunale delle Spiagge.

3. LUOGO DI ESECUZIONE / LOTTO IN GARA

Stabilimento/i Balneare/i in località Giovino di Catanzaro Lido.

4. DURATA

La durata dell'appalto è per anni 20 decorrenti dalla data di sottoscrizione della concessione demaniale marittima. Non si darà luogo ad alcun rinnovo o proroga.

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Si rinvia al punto 11 del bando di gara

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Si rinvia al documento unito al bando di gara e denominato "ALLEGATO 1 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE".

7. CLAUSOLA DI SBARRAMENTO

Qualora il punteggio tecnico risulterà complessivamente inferiore a punti 35 / 60 , il concorrente sarà automaticamente escluso dalle successive fasi di gara . Pertanto non si darà luogo all'ammissione alla fase successiva (offerta economica).

8. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO - CAUZIONE DEFINITIVA – PAGAMENTO CANONI

Dopo la comunicazione della aggiudicazione provvisoria, l'Amministrazione Comunale si riserva di verificare i requisiti prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 al fine di pervenire all'aggiudicazione definitiva.
Ad avvenuta aggiudicazione definitiva e successivamente all'iscrizione alla CCIAA per l'attività d'impresa in appalto, entro 10 giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, l'aggiudicatario dovrà produrre in favore dell'Amministrazione Comunale Catanzaro quanto indicato ai sotto indicati punti 1,2 e 3, nonché ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08.

1 La CAUZIONE DEFINITIVA che dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa per come dettato dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 pari al 10% dell'importo relativo al canone demaniale annuale offerto maggiorato del rateo afferente il periodo occorrente per la realizzazione dell'opera (per come risulterà dal crono programma dell'offerente) e comunque fino al collaudo/agibilità di quanto proposto (esempio: opera da realizzare: 18 mesi = canone annuo + 6 mesi del canone annuo); in caso di fidejussione assicurativa , alla stessa dovrà essere allegata la dichiarazione del legale rappresentate o dell'amministratore o del procuratore o notarile che l'agente che della Compagnia ha i poteri per stipulare la fideiussione. **La garanzia è soggetta a svincolo unicamente da parte del beneficiario.**

2 Il pagamento del canone demaniale offerto relativo alla prima annualità, effettuato in favore dell'Agenzia delle Entrate;

3 Il pagamento dell'addizionale regionale pari al 15% del canone demaniale, effettuato in favore della Regione Calabria.

9. RESPONSABILITÀ COPERTURE ASSICURATIVE

Il concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi a danni a persone, cose o animali.
Il Concessionario dovrà stipulare, prima del rilascio della concessione demaniale marittima, specifiche polizze assicurative per un periodo pari alla durata della gestione.
In particolare il Concessionario è tenuto a contrarre a sue spese:
Polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) unica per i rischi connessi all'uso degli impianti da parte degli utenti compreso l'uso del bar e delle aree esterne (eventuale), con espressa indicazione dell'Amministrazione Comunale come terzo, con massimale minimo di euro 6.000.000,00 per danni a persone o cose; resta ferma la responsabilità del gestore anche per danni eccedenti tale massimale. Ad ulteriore chiarimento si precisa che delta polizza dovrà coprire anche i danni che dovessero essere arrecati alle proprietà del Comune e che siano imputabili al gestore, in quanta comunque connessi all'utilizzo, anche da parte di terzi, dell'impianto.
Con la stipula dell'assicurazione il gestore non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi previsti dal presente affidamento.
A tal proposito, in caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità del Comune in relazione a fatti verificatisi in vigenza del rapporto contrattuale, il gestore risponderà per qualsiasi azione/omissione connesse alle prestazioni di cui al presente capitolato e quindi solleverà il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità.
Alla polizza dovrà essere allegata la dichiarazione del legale rappresentate o dell'amministratore o del procuratore o notarile che l'agente della Compagnia ha i poteri per stipulare la polizza stessa. La garanzie è soggetta a svincolo unicamente da parte del beneficiario.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Si rinvia al punto 13 del bando di gara.

11. NORME SULLA PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

Si rinvia la punto 24 del bando di gara.

12. PROCEDURE DI RICORSO

Si rinvia la punto 25 del bando di gara.

13. RINVIO ALLE NORME

Per quanto qui non riportato si à espresso rinvio al bando di gara, capitolato speciale d'appalto, leggi e regolamenti vigenti in materia.

Il Resp. del Procedimento
Rag. Vincenzo Carioti

Il Dirigente del Settore
Arch. Andrea Adelchi Ottaviano

ALLEGATO "A"

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA

OGGETTO:	**BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI NUOVI CONCESSIONARI DI AREE DEMANIALI MARITTIME PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE BALNEARI IN LOCALITA' GIOVINO DI CATANZARO. LOTTO N. 1, LOTTO N. 2 e LOTTO N. 3.**

Il sottoscritto	
data e luogo di nascita	
in qualità di	
dell'impresa / altro	
con sede legale in (località, indirizzo)	
con sede operativa in (località, indirizzo)	
codice fiscale / partita iva	
telefono	
PEC	

CHIEDE

di partecipare alla procedura per la individuazione di nuovo concessionari di aree demaniali per la realizzazione di strutture balneari in località Giovino di Catanzaro per il/i seguente/i lotto/i:
(barrare la/e casella/e di interesse):

LOTTO N. 1 (località Giovino)	LOTTO N. 2 (località Giovino)	LOTTO N. 3 (località Giovino)

COME

(barrare la casella di interesse):

	impresa singola
	capogruppo di una associazione di impresa o di un consorzio o di un GEIE costituita da: ....
	mandante di una associazione di impresa o di un consorzio o di un GEIE costituita da: ....
	impresa indicata quale esecutrice delle prestazioni dal consorzio: ....
	Associazione di categoria: ....

	Altre forme: ....

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

- PER LE IMPRESE

iscrizione presso la Camera di Commercio di →	
numero di iscrizione	
attività d'impresa (*no oggetto sociale*)	
data di iscrizione	
durata della ditta/data termine	
forma giuridica	

- PER LE COOPERATIVE O CONSORZIO DI COOPERATIVE

iscrizione nel Registro prefettizio o Albo degli enti cooperativi ai sensi del *D.M. Attività produttive 23.6.2004*, ove istituito	
iscrizione nello Schedario generale della cooperazione	

- PER LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

indicare quale …

- ALTRO

_____

1. che non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (***Nota Bene: Questa parte di dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti, ove presenti, indicati al comma 3, dell'art. 80. (Motivi di esclusione) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50***);

2. di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del Paese di residenza;

3. di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di appalti e/o subappalti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni;

4. che non si è già titolari di altra concessione demaniale marittima per stabilimento balneare;

5. per le imprese già costituite: che non abbiano debiti irrisolti nei confronti del Comune di Catanzaro;

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del *D.Lgs.196/2003*, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito de procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara (in particolare, nel Bando, nel Capitolato e nel Disciplinare di gara), consapevole che la mancata osservanza delle stesse o la mancata presentazione di uno o più dei documenti richiesti comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, laddove tali inadempienze dovessero rientrare nelle ipotesi previste dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e nei casi in cui non sia possibile regolarizzare la domanda integrando la documentazione ai sensi del citato Provvedimento di Legge.

Firma del titolare / legale rappresentante / procuratore

<u>All'istanza va allegata</u>:
- **copia fotostatica del documento d'identità del firmatario in corso di validità (*art.38, co.3°, D.P.R. n. 445/2000*).**
- **nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante, va allegata la relativa procura, in originale o copia autenticata.**

La dichiarazione sostitutiva deve essere resa e sottoscritta dai seguenti soggetti:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipi di società o consorzi: tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- in caso di aziende di successiva costituzione , da chi assumerà la carica di legale rappresentante della costituenda impresa.

N.B.
La mancata presentazione di tale/i dichiarazione/i, o anche una sola di esse, così come qualsiasi irregolarità o inosservanza delle formalità prescritte per le stesse o la loro incompletezza invalidano l'offerta comportando l'esclusione dalla gara se previste dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

AVVERTENZE

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE QUESTO MODELLO; NON RIPRODURLO E/O NON COPIARLO IN ALTRO MODO. CANCELLARE UNICAMENTE I CASI PER I QUALI NON È POSSIBILE RENDERE LA DICHIARAZIONE.

Qualora si renda necessario fornire diverse e/o ulteriori dichiarazioni, allegare a questo modello una altra separata dichiarazione di completamento, unendovi la copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore , in corso di validità.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'Articolo 37 del D.P.R. 445/2000

Art. 80. (Motivi di esclusione) - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui

all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

ALLEGATO "B"

DICHIARAZIONE TECNICA

OGGETTO:	**BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI NUOVI CONCESSIONARI DI AREE DEMANIALI MARITTIME PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE BALNEARI IN LOCALITA' GIOVINO DI CATANZARO. LOTTO N. 1, LOTTO N. 2 e LOTTO N. 3.**

Il sottoscritto	
data e luogo di nascita	
in qualità di	
dell'impresa / altro	
con sede legale in (località, indirizzo)	
con sede operativa in (località, indirizzo)	
codice fiscale / partita iva	
telefono	
PEC	

CHIEDE

di partecipare alla procedura per la individuazione di nuovo concessionari di aree demaniali per la realizzazione di strutture balneari in località Giovino di Catanzaro per il/i seguente/i lotto/i:

(barrare la/e casella/e di interesse):

LOTTO N. 1 (località Giovino)	LOTTO N. 2 (località Giovino)	LOTTO N. 3 (località Giovino)

COME

(barrare la casella di interesse):

	impresa singola
	capogruppo di una associazione di impresa o di un consorzio o di un GEIE costituita da: ....
	mandante di una associazione di impresa o di un consorzio o di un GEIE costituita da: ....
	impresa indicata quale esecutrice delle prestazioni dal consorzio: ....
	Associazione di categoria: .....

	.....
	Altre forme: .....
	.....

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

- PER LE IMPRESE

iscrizione presso la Camera di Commercio di →	
numero di iscrizione	
attività d'impresa (*no oggetto sociale*)	
data di iscrizione	
durata della ditta/data termine	
forma giuridica	

- PER LE COOPERATIVE O CONSORZIO DI COOPERATIVE

iscrizione nel Registro prefettizio o Albo degli enti cooperativi ai sensi del *D.M. Attività produttive 23.6.2004*, ove istituito	
iscrizione nello Schedario generale della cooperazione	

- PER LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

indicare quale ...

- ALTRO

_____

1. di assumere, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, lo sviluppo del progetto tecnico offerto nonché l'ottenimento di ogni altra autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto tecnico presentato e per l'esercizio delle attività di cui al piano di gestione delle attività economiche e dei servizi, presentato sempre nell'offerta;

2. a non iniziare i lavori e/o le attività di gestione, se non dopo aver conseguito tutte le approvazioni, autorizzazioni e i titoli abilitativi necessari;

3. a realizzare gli interventi previsti nel progetto tecnico presentato in sede di offerta, nel rispetto della normativa vigente, allo scopo opportunamente sviluppato ed adeguato in conformità alla disciplina urbanistica ed ai vincoli insistenti sull'immobile assumendosi ogni rischio economico e finanziario, nonché responsabilità giuridica al riguardo;

4. a provvedere ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i necessari collaudi a chiusura dei lavori, nonché tutti gli interventi necessari per la messa a norma dell'immobile e dell'impiantistica secondo la legislazione vigente ed a provvedere all'aggiornamento catastale del bene;

5. a svolgere a proprio rischio, profitto e responsabilità le attività ed i servizi oggetto di offerta.

LUOGO _____ *DATA* _____

_____

Firma del titolare / legale rappresentante / procuratore

All'istanza va allegata:
- **copia fotostatica del documento d'identità del firmatario in corso di validità (*art.38, co.3°, D.P.R. n. 445/2000*).**
- **nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante, va allegata la relativa procura, in originale o copia autenticata.**

La dichiarazione sostitutiva deve essere resa e sottoscritta dai seguenti soggetti:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipi di società o consorzi: tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- in caso di aziende di successiva costituzione , da chi assumerà la carica di legale rappresentante della costituenda impresa.

N.B.
La mancata presentazione di tale/i dichiarazione/i, o anche una sola di esse, così come qualsiasi irregolarità o inosservanza delle formalità prescritte per le stesse o la loro incompletezza invalidano l'offerta comportando l'esclusione dalla gara se previste dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

AVVERTENZE

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE QUESTO MODELLO; NON RIPRODURLO E/O NON COPIARLO IN ALTRO MODO. CANCELLARE UNICAMENTE I CASI PER I QUALI NON È POSSIBILE RENDERE LA DICHIARAZIONE.

Qualora si renda necessario fornire diverse e/o ulteriori dichiarazioni, allegare a questo modello una altra separata dichiarazione di completamento, unendovi la copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore , in corso di validità.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'Articolo 37 del D.P.R. 445/2000

BOLLO € 16,00

ALLEGATO C

OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO:	**BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI NUOVI CONCESSIONARI DI AREE DEMANIALI MARITTIME PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE BALNEARI IN LOCALITA' GIOVINO DI CATANZARO. LOTTO N. 1, LOTTO N. 2 e LOTTO N. 3.**

Il sottoscritto	
data e luogo di nascita	
in qualità di	
dell'impresa / altro	
con sede legale in (località, indirizzo)	
con sede operativa in (località, indirizzo)	
codice fiscale / partita iva	
telefono	
PEC	

per la partecipazione alla procedura per la individuazione di nuovo concessionari di aree demaniali per la realizzazione di strutture balneari in località Giovino di Catanzaro per il/i seguente/i lotto/i:

(barrare la/e casella/e di interesse):

LOTTO N. 1 **(località Giovino)**	**LOTTO N. 2** **(località Giovino)**	**LOTTO N. 3** **(località Giovino)**

COME

(barrare la casella di interesse):

	impresa singola
	capogruppo di una associazione di impresa o di un consorzio o di un GEIE costituita da: ....
	mandante di una associazione di impresa o di un consorzio o di un GEIE costituita da: ....
	impresa indicata quale esecutrice delle prestazioni dal consorzio: ....
	Associazione di categoria: ....
	Altre forme: ....

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

- PER LE IMPRESE

iscrizione presso la Camera di Commercio di →	
numero di iscrizione	
attività d'impresa (*no oggetto sociale*)	
data di iscrizione	
durata della ditta/data termine	
forma giuridica	

- PER LE COOPERATIVE O CONSORZIO DI COOPERATIVE

iscrizione nel Registro prefettizio o Albo degli enti cooperativi ai sensi del *D.M. Attività produttive 23.6.2004*, ove istituito	
iscrizione nello Schedario generale della cooperazione	

- PER LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

indicare quale …

- ALTRO

_____

DICHIARA / DICHIARANO

di offrire le seguenti condizioni economiche, per il lotto di seguito riportato:

LOTTO N. _____ (in lettere: lotto n. _____):

1. CANONE DEMANIALE OFFERTO:

a) sull'importo di euro 1,27 mq. per area scoperta: euro _____ mq.

b) sull'importo di euro 2,12 mq. per area coperta: euro _____ mq.

e quindi per il canone annuo complessivo di euro _____ mq. (somma delle lettere a + b).

2. VALORE DEL BUDGET DI UTILITA' SOCIALE OFFERTO (*facoltativo*)

c) il budget **annuale** da mettere a disposizione del Comune in centesimi su ogni euro del canone offerto è: "centesimi _____ per ogni euro di canone complessivo offerto".

IL DICHIARANTE

_____

(Firma del titolare / legale rappresentante / procuratore/altro)

ovvero

I DICHIARANTI

_____

_____

(Firma dei titolari / legali rappresentanti / procuratori/altri)

All'istanza va allegata:

- **copia fotostatica del documento d'identità del firmatario in corso di validità (*art.38, co.3°, D.P.R. n. 445/2000*).**
- **nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante, va allegata la relativa procura, in originale o copia autenticata.**

La dichiarazione sostitutiva deve essere resa e sottoscritta dai seguenti soggetti:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipi di società o consorzi: tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- in caso di aziende di successiva costituzione , da chi assumerà la carica di legale rappresentante della costituenda impresa.

N.B.

La mancata presentazione di tale/i dichiarazione/i, o anche una sola di esse, così come qualsiasi irregolarità o inosservanza delle formalità prescritte per le stesse o la loro incompletezza invalidano l'offerta comportando l'esclusione dalla gara se previste dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

AVVERTENZE

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE QUESTO MODELLO; NON RIPRODURLO E/O NON COPIARLO IN ALTRO MODO. CANCELLARE UNICAMENTE I CASI PER I QUALI NON È POSSIBILE RENDERE LA DICHIARAZIONE.

Qualora si renda necessario fornire diverse e/o ulteriori dichiarazioni, allegare a questo modello una altra separata dichiarazione di completamento, unendovi la copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore , in corso di validità.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'Articolo 37 del D.P.R. 445/2000

COMUNE DI CATANZARO

PROVINCIA DI CATANZARO

PIANO COMUNALE DELLE SPIAGGE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO SPIAGGE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DELIB. N.60 del 14/10/2010 e N.17 del 23/03/2011

TAVOLA N°:

1

ELABORATO:

NORME TECNICHE

SCALA:

DATA: Maggio 2013

PROGETTISTI:

Arch. Giuseppe Lonetti

Geom. Umberto Cosco

COLLABORATORI:

Arch. Antonio Pileggi

R.U.P.:

Ing. Giovanni Ciampa

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PCS CATANZARO

Art. 1 Contenuto e limiti del regolamento
Art. 2 Obbiettivi del piano
Art. 3 Suddivisione dell'arenile
Art. 4 Definizioni
Art. 5 Modalità di approvazione
Art. 6 Contenuti del progetto
Art. 7 Attività Consentite
Art. 8 Stagione Balneare
Art. 9 Le Concessioni
Art. 10 Utilizzazione delle zone destinate a concessioni demaniali balneari
Art. 11 Procedure amministrative
Art. 12 Revoca e decadenza
Art. 13 Norme relative alle aree scoperte
Art. 14 Vigilanza e sanzioni
Art. 15 Classificazione degli stabilimenti balneari
Art. 16 Prescrizioni
Art. 17 Standard sui servizi
Art. 18 Materiali e tecnologie
Art. 19 Norme di edificazione
Art. 20 Norme igienico sanitarie
Art. 21 Concessioni Speciali
Art. 22 Spiagge Libere
Art. 23 Disciplina transitoria finale

Art. 1 Contenuto e limiti del regolamento

Il Piano Comunale Spiagge di seguito denominato PCS, è lo strumento che disciplina l'utilizzo delle aree del Demanio Marittimo, con le finalità di garantire il corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale catanzarese, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico ricreative.
Nel più generale modello di gestione integrata della costa, esso persegue l'obiettivo imprescindibile dello sviluppo economico e sociale delle aree costiere. Il Comune, nel rispetto della normativa vigente, individua le zone da destinare ad insediamenti turistici, balneari e ricreativi, al fine d'incrementarne lo sviluppo, con particolare riferimento alle attività turistiche ed economiche.
Le presenti norme disciplinano le aree del Demanio Marittimo, così come individuate nel Sistema Informativo del Demanio (SID).
Le aree del Demanio Marittimo rientranti nelle competenze gestionali del Comune di Catanzaro sono quelle comprese tra la foce del Fiume Corace e il confine con il Comune di Simeri Crichi.
Il PCS regola tutti gli interventi ricadenti nel tratto di arenile suddetto, di cui alla perimetrazione individuata nelle tavole di piano, che dovranno essere conformi alle prescrizioni delle presenti norme.
Il Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Catanzaro, attualmente vigente è oggetto di integrazione in conformità alla Legge Regionale 21/12/2005, n. 17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni sulle aree del demanio marittimo", con la quale ha inteso fornire ai Comuni norme per la redazione del piano comunale di spiaggia, in modo da assicurare uniformità nella pianificazione e garantire il rispetto di parametri e principi che la stessa regione ha ritenuto prioritari ed inderogabili. Il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato in data 12 giugno 2007 la deliberazione n.147, con la quale sono state stabilite norme per l'adozione del Piano di Indirizzo Regionale (PIR) per l'utilizzo delle aree demaniali marittime, con valenza di piano di settore riportante i criteri generali di riferimento per i Comuni per l'adozione dei Piani Comunali di Spiaggia.
Il Piano di Indirizzo per l'utilizzo del demanio marittimo costituisce strumento a valenza economica e di indirizzo teso a disciplinare, nell'ambito territoriale della Regione Calabria, le modalità dell'esercizio delle funzioni dei Comuni preposti:

a) al rilascio, revoca e decadenza delle concessioni demaniali marittime;
b) alla vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico- ricreative;
c) all'autorizzazione al subingresso nella concessione;
d) all'autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione;
e) al rilascio, modificazione e revoca delle concessioni relative ai porti di interesse regionale di cui all'articolo 9 della Legge 16 marzo 2001, n.88

Art. 2 Obbiettivi del piano

L'ambito di intervento del Piano è quella porzione del litorale marino compresa tra la foce del Fiume Corace e il confine con il Comune di Simeri Crichi, di cui alla perimetrazione individuata nelle tavole di piano. Il Codice della Navigazione e relativo Regolamento definiscono la spiaggia come quel tratto di costa più interna al lido ed adiacente ad esso. Quando i limiti della spiaggia non sono chiaramente definiti, per essa si intende quella zona compresa tra la linea delle ordinarie mareggiate invernali e i confini delle proprietà vicine, sia pubbliche sia private.
Il PCS si propone l'obiettivo da un lato di istituire un piano di dettaglio avente il fine di salvaguardia e contemporaneamente di prefigurarne, attraverso opportuni strumenti di controllo pubblico, una destinazione che sia consona alle attese ed alle potenzialità connesse con un'equilibrata e corretta utilizzazione della costa.
Il Piano si pone i seguenti obiettivi:

- la salvaguardia della spiaggia, garantendo nello stesso tempo lo sviluppo nell'uso del demanio marittimo;
- razionalizzazione degli spazi disponibili;
- la ottimizzazione delle potenzialità turistiche della costa;
- il rispetto della vocazione del territorio con una migliore organizzazione estetico-funzionale della fascia territoriale interessata e delle varie strutture necessarie per un'organica fruizione dell'arenile;
- l'offerta di strutture e servizi di qualità al turismo balneare.

Art. 3 Suddivisione dell'arenile

Tutti gli interventi relativi al PCS, sono compresi all'interno del litorale, che è organizzato in Aree:

- **Area Lido**: la fascia di arenile compresa tra la foce del fiume Corace e la zona Porto;
- **Area Giovino**: la fascia di arenile che si snoda dal porto al confine con il Comune di Simeri Crichi. Nella fascia di arenile tra il fiume Castaci e la località Cantorato non sono state previste nuove CDM in quanto tale area è interclusa e non raggiungibile direttamente dalla viabilità pubblica, per come prescritto dall'art. 7, comma 5 del P.I.R..
- **Area già urbanisticamente consolidata:** la fascia demaniale costituita dalla "Area Lido" e dall' "Area Giovino", compresa tra l'arenile ed il limite demaniale individuato nel Sistema Informativo del Demanio (SID), su tale aree, normate dal vigente PRG, vigono le relative Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 4 Definizioni

Fascia Rispetto Battigia (FRB): si intende la prima fascia completamente libera che, parallelamente, alla battigia occupa 5 ml.

Spiaggia libera (SL): si intende un'area in cui è possibile, la sosta e la balneazione libera.

Lido attrezzato (LA): si intende una parte di spiaggia ottenuta in concessione secondo la localizzazione e le disposizioni del Piano Comunale di Spiaggia, avente le caratteristiche di servizio turistico con la posa di ombrelloni e sdraio.

Corridoio libero (CL): corridoio di passaggio che permette l'accesso alla spiaggia libera, situato, in genere, tra i lidi o le aree attrezzate.

Area non Balneabile: area sottratta alla balneazione, con riferimento ai dati annuali forniti dal Ministero della Sanità, recepita con ordinanza del Sindaco in base all' art.5 del DPR 470/82 e ss.mm. e i.i.

Legge: Legge Regionale 21 dicembre 2005 n.17

Art.5 Modalità di approvazione

1. Le procedure di formazione approvazione del piano comunale spiagge sono definite dall'art. 13 della L.R. 17/05, nel testo vigente, e dalla L.U.R. n. 19/02 e s.m.i.

2. Alla conferenza dei servizi prevista dall'art 14 della LUR, nel testo vigente, devono essere convocati i Servizi regionali Demanio Marittimo per finalità turistico-ricreativo e Opere Marittime e Qualità delle acque, il servizio BB.AA., l'Autorità marittima locale ed eventuali altri Enti interessati.

Art. 6 Contenuti del progetto

Il presente Piano Comunale delle Spiagge si compone dei seguenti elaborati

- RELAZIONE GENERALE
- TAV. 1 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
- TAV. 2 INQUADRAMENTO GENERALE ORTOFOTO – CTR CALABRIA
- TAV. 2a STRALCIO PIANO REGOLATORE GENERALE
- TAV. 2b PLANIMETRIA CATATSTALE
- TAV. 2c SOVRAPPOSIZIONE CTR - CATASTALE
- TAV. 3 ANALISI DELLO STATO DI FATTO – RILIEVO FOTOGRAFICO
- TAV. 3a ANALISI DELLO STATO DI FATTO – PLANIMETRIA LIDO
- TAV. 3b ANALISI DELLO STATO DI FATTO – PLANIMETRIA GIOVINO
- TAV. 3c ANALISI DELLO STATO DI FATTO – SEZIONI
- TAV. 4 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ARENILE E AREE LIMITROFE P.A.I. – AREA DI INTERVENTO
- TAV. 4a INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE - LIDO
- TAV. 4b INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ARENILE E AREE LIMITROFE – GIOVINO
- TAV. 5 ANALISI DELLE SUPERFICI RICADENTI NELL'ARENILE
- TAV. 6 PROGETTO DELLO STABILIMENTO BALNEARE TIPO E RIQUALIFICAZIONE FOCE DELLA FIUMARELLA
- TAV. 7 LINEA DEMANIALE SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO MARITTIMO
- RELAZIONE GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA
- ALL. 01 – INQUADRAMENTO GENERALE GEOLOGICO E STRUTTURALE

- ALL. 02 CARTA GEOMORFOLOGICA, IDROLOGICA E DEL SISTEMA IDROGRAFICO
- ALL. 03 CARTA DEI VINCOLI - SOVRAPPOSIZIONE P.A.I.
- ALL. 04 CARTA DELL'EDIFICABILITÀ
- ALL. 05 EVOLUZIONE DELLA LINEA DI RIVA

Art. 7 Attività Consentite

Nelle aree interessate dal PCS si potranno svolgere le attività previste dal Codice della Navigazione e dalla L.R. n° 17/2005 di seguito esemplificativamente elencate:

1) Bar e ristorazione;
2) Ludico - sportive e di intrattenimento;
3) Commerciali e artigianali attinenti al turismo balneare;
4) Spettacoli all'aperto;
5) Expo temporanei;
6) rivendite di giornali, servizi di supporto all'attività balneare quali: pronto soccorso, centro informazioni, ecc.
7) complessi balneari, compresi i servizi complementari, realizzabili anche a cura dei Comuni;
8) noleggio e rimessaggio di unità da diporto;
9) campeggi, attività ricreative, sportive e culturali;
10) attività di soccorso a mare prestate da organizzazioni di volontariato regolarmente autorizzate;
11) campi boa.

Art.8 Stagione Balneare

Le Concessioni Demaniali Marittime (CDM) potranno essere rilasciate secondo il seguente periodo temporale:

- ANNUALE - per quelle concessioni le cui strutture di facile rimozione insistono su un tratto di arenile profondo per l'intero anno, escludendo, comunque, ogni ipotesi di intervento finanziario a carico della pubblica amministrazione in conseguenza di danni provocati da calamità naturali, in riferimento alla Legge Regionale n. 17/2005 – art. 9 Opere consentite - punto 5;
- STAGIONALE MINIMA – strutture che insistono sull'arenile per mesi quattro (01 giugno/30 settembre)
- STAGIONALE ORDINARIA – strutture che insistono sull'arenile per mesi sei (01 maggio/31 ottobre).

La stagione balneare è compresa tra il primo maggio ed il trentuno ottobre di ciascun anno. Il concessionario deve garantire comunque la fruizione di tutti i servizi oggetto della concessione dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno.

Art. 9 Le Concessioni

La richiesta di concessione di un'area demaniale ricadente negli ambiti individuati nel Piano Comunale di Spiaggia pone l'obbligo del rispetto di tutte le previsioni e le prescrizioni riportate nelle presenti norme.

Art. 10 Utilizzazione delle zone destinate a concessioni demaniali balneari

1.Per il rilascio di nuove concessioni lo stabilimento balneare, in base a quanto previsto dall'art 3 del PIR deve contenere *"l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali: depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili; l'ufficio del gestore; cabine-spogliatoio; servizi igienici e docce; tende e capanne ed ogni altro servizio assimilabile"*

2.Nelle zone destinate a nuove concessioni demaniali balneari la massima estensione del fronte mare delle stesse non può superare i 50,00 ml., sono fatti salvi i frazionamenti di concessioni esistenti alla data di adozione del presente piano.

3. In tutte le aree comprese in queste zone devono essere assicurati l'abbattimento delle barriere architettoniche, i regolamentari servizi igienici e la reale possibilità per i diversamente abili di accesso ai servizi, alle strutture e al mare.

4. L'ampliamento delle concessioni demaniali esistenti può essere autorizzato a condizione che l'estensione del fronte mare non sia superiore ai 50,00 ml, fermo restando i limiti previsti dalla L.R. 17/05 in merito alla distanza tra aree in concessione.

5. Nelle aree demaniali già assentite ed in quelle di nuova concessione, si dovrà individuare e localizzare e segnalare con apposita cartellonistica, superfici, varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione. I suddetti varchi dovranno avere larghezza minima di 1.5 ml, nel caso di campeggi, o strutture similari, avente un fronte superiore ai 100 ml, i varchi potranno essere localizzati alle due estremità. I concessionari sono obbligati ad esporre in corrispondenza dei varchi, un cartello avente formato 100x50 recante l'indicazione a carattere cubitali "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA";
6. Sono vietati interventi su corsi d'acqua e/o canali e deve essere evitato, salvo quanto previsto dalle presenti norme, l'utilizzo dei tratti di arenile a ridosso di fiumi, fossi e canali, se il tratto è dichiarato non balenabile.
7. E' vietata la costruzione di muri di recinzione e/o contenimento, salvo casi eccezionali e comunque da eseguire a secco con materiali tipici del luogo e dimensioni contenute.
8. Tutte le opere fuori terra realizzate sull'arenile, sia da parte di privati che dall'Amministrazione Comunale, devono avere la caratteristica della rimovibilità, come definita dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n° 120 del 24.05.2001

Art. 11 Procedure amministrative

1. Le procedure amministrative, inerenti il rilascio di nuove concessioni, il sub ingresso, le variazioni soggettive e oggettive, e i criteri generali di valutazione delle istanze, sono quelle fissate dal P.I.R., dal Codice della Navigazione, dal suo Regolamento di esecuzione, dalla normativa di settore, nonché dalla legge 7 agosto1990, n.241.
2. I termini di conclusione dei relativi procedimenti amministrativi sono fissati nell'apposito Regolamento comunale o, in mancanza, secondo le prescrizioni della legge 7 agosto1990, n. 241.
3. La realizzazione e l'utilizzo degli impianti previsti nelle concessioni demaniali marittime, nonché l'esercizio delle attività autorizzate sul demanio marittimo, sono in ogni caso subordinate alle autorizzazioni richieste dalla vigente normativa di settore.
4.Tutte le domande di nuova concessione devono contenere le generalità complete del richiedente, il tipo, la sede legale e la ragione sociale se società, il recapito, il codice fiscale e/o la partita IVA.
5. Le domande per il rilascio, per il subingresso, nonché le istanze comportanti variazioni alle stesse CDM, devono essere presentate al SUAP Comunale ove istituito, corredate di tutta la documentazione esemplificativamente indicata nella Tabella B allegata al PIR e con le procedure descritte nel presente atto, nel rispetto del R. D. 30.3.1942 n. 327 (c.d. Codice della Navigazione), e del D.P.R. 15.2.1952 n. 328 (c.d. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione), pena la decadenza delle medesime.
6. le istanze oltre ad essere corredate di tutta la documentazione indicata nella tabella " B " allegata al P.I.R., devono contenere:

- una relazione tecnica – descrittiva asseverata dal tecnico di fiducia riportante il calcolo dei volumi e le superfici interessate con il relativo calcolo del canone demaniale;
- particolare in scala 1:20 con l'indicazione dei materiali e dei colori che si intendono utilizzare;
- elaborati relativi allo smaltimento delle acque bianche e nere;
- schema dettagliato del rifornimento dell'acqua potabile;
- relazione ed elaborati conformi alla Legge 13/89 e successive modifiche ed integrazioni.

7. le istanze di cui ai precedenti punti, devono essere trasmesse anche attraverso i modelli normalizzati che il Ministero delle Infrastrutture ha reso gratuitamente disponibili e rinvenibili presso il proprio sito internet.
8.Tutte le autorizzazioni, amministrative, commerciali, sanitarie e urbanistiche, collegate alla CDM anche ad uso stagionale, dovranno avere la medesima durata del titolo concessorio stesso.
9. Per le opere aventi le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), della Legge 21 dicembre 2005, n. 17, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del P.I.R,. non sono richiesti la denuncia dei lavori ed il deposito del progetto, di cui all'art. 4 della L.R. n. 35 del 19/10/2009 e successive modifiche ed integrazioni. All'uopo, è sufficiente, per la prima installazione, una dichiarazione da parte dell'interessato attestante che la struttura è conforme alle previsioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) e b), della Legge 21 dicembre 2005, n. 17, accompagnata dalla certificazione tecnica del costruttore; per gli anni successivi fà fede la comunicazione all'autorità comunale concedente di cui all'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 17, accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica viene apportata alle strutture.
10. In sede di concorso di domande per nuove concessioni si applicano i criteri di cui all'articolo 37 Cod. Nav., con valutazione in capo al richiedente di requisiti soggettivi di professionalità e con riguardo alla qualificazione dell'offerta turistica, valutata alla stregua del PIR e del PCS, nonché in base al puntuale rispetto della legge 9 gennaio 1989, n. 13, del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e del DPR 24 luglio 1996 n. 503, sul superamento delle barriere architettoniche al fine di garantire l'accoglienza delle persone con

ridotta o impedita capacità motoria. Qualora, avendo in via principale esperito la procedura di cui all'art. 37 Cod. Nav., e non avendo riscontrato motivi di preferenza per l'assegnazione del lotto interessato, sarà seguito il criterio di licitazione privata, previo elaborazione di disciplinare, rispettando i seguenti criteri di valutazione:

a) Predisposizione da parte del richiedente di apposito piano tecnico economico di insediamento che preveda tra l'altro maggiori garanzie di proficua utilizzazione delle concessioni e si proponga di avvalersi della stessa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico, il livello occupazionale e la realizzazione di infrastrutture previste dal PCS;

b)Elaborazione di un progetto che prevede in sede di concorso di più domande per una nuova area demaniale nella zona di Giovino la realizzazione di attrezzature non fisse ma amovibili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n.494;

c)Maggior rialzo rispetto al canone concessorio previsto per l'area richiesta in concessione.

11. Per incentivare le strutture turistico-ricettive costituisce motivo di preferenza, ai fini dell'assegnazione di una nuova concessione demaniale nell'area di Giovino, la richiesta prodotta da parte di titolari di strutture di tipo alberghiero singoli o associati, esistenti e/o in corso di realizzazione alla data di pubblicazione del bando.

La predetta area demaniale sarà concessa proporzionalmente alla ricettività delle strutture stesse, singole o associate.

12. La permanenza delle attrezzature e delle strutture balneari stagionali sull'arenile tra il fiume Corace ed il Porto, dove la profondità dell'arenile stesso non lo consente, non potrà protrarsi oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento; entro tale data l'arenile dovrà risultare libero da ogni materiale ed opportunamente pulito.

13. Nel secondo tratto di litorale in prossimità del molo del porto fino a Giovino, è consentito il mantenimento annuale delle strutture principali.

Art. 12 Revoca e decadenza

1. Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, secondo le previsioni dell'articolo 42 Cod. Nav. e dell'art. 20 della Legge, al fine di realizzare opere pubbliche, con provvedimento della Regione o del Comune competente per territorio, solo dopo aver acquisito il parere vincolante della Regione espresso tramite il Comitato Consultivo di cui all'art. 5 della Legge. Nell'ipotesi di revoca parziale il canone è ridotto, ai sensi della normativa vigente, fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. In tali casi, i concessionari hanno diritto all'assegnazione di altra area in concessione di pari caratteristiche.

2. Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'articolo 47 Cod. Nav.. Prima di emettere il relativo provvedimento di decadenza, l'ente concedente fissa un termine congruo all'interessato per proporre deduzioni difensive, seguendo la procedura prevista dall'art. 20 comma 3 della Legge Regionale n. 17/05.

Art. 13 Norme relative alle aree scoperte

Le aree date in concessione dovranno preventivamente essere pulite e livellate a cura del concessionario. Nelle aree date in concessione potranno essere sistemati ombrelloni, lettini e tettoie parasole ed attrezzature connesse all'attività balneare fino ad un massimo di mt. 5.00 dalla battigia. La distanza tra i punti d'ombra, da centro a centro è variabile ed è rapportata allo stato del luogo su cui insiste lo stabilimento balneare.

La pulizia di tali aree sarà a carico degli operatori che tra l'altro dovranno provvedere alla installazione di idonei cestini portarifiuti nel numero di uno ogni venti ombrelloni.

Art. 14 Vigilanza e sanzioni

Nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima, di cui al Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo sono esercitate dal Comune il quale, a seguito di accertamento di comportamenti illegittimi e abusi, adotta i provvedimenti repressivi e sanzionatori previsti dalla normativa vigente e dichiara la decadenza della CDM ai sensi dell'articolo 13 del P.I.R;

La Regione può effettuare sopralluoghi, controlli e attività di monitoraggio anche in situ.

Art. 15 Classificazione degli stabilimenti balneari

Gli stabilimenti balneari sono classificati dal Comune in base a punteggi di qualità, calcolati in stelle marine da 1 a 4 super, sulla scorta dei criteri di cui alla Tab A allegata al PIR.
Il concessionario indica nella tabella dei prezzi, la classificazione attribuitagli. Nelle ipotesi di cui all'articolo 15 del P.I.R., il Comune può dichiarare la declassificazione dello stabilimento.

Art. 16 Prescrizioni

1. Nella concessione di beni del demanio marittimo e nella realizzazione di nuove opere confinanti con il demanio marittimo deve essere salvaguardata, nei modi più idonei in relazione alla caratterizzazione della costa e delle attività insediate, la possibilità di libero accesso al mare.
2. Non sono ammissibili nuove concessioni che comportino usi esclusivamente privati del demanio marittimo, e cioè non riconducibili ad attività di interesse o di uso pubblico, ad attività fruibili dal pubblico o ad attività produttive.
3. Per la salvaguardia del litorale dall'erosione, nelle aree di spiaggia è vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale. Al fine di consentire la realizzabilità dell'opera deve essere dimostrato da perizia tecnica che la stessa non è interessata dal battente dell'onda di mareggiata.
4. Sempre al fine di salvaguardare il litorale dall'erosione, l'utilizzo delle aree demaniali marittime deve essere compatibile con la salvaguardia della funzionalità dei punti di alimentazione per il ripascimento delle spiagge, con particolare riferimento alla necessità di mantenere l'accessibilità alla costa dei mezzi di trasporto del materiale di ripascimento.
5. Per la tutela dal rischio idrogeologico nelle zone focive e nelle aree a rischio di frana, la disciplina degli interventi è normata dal rispettivo Piano di Bacino, ovvero dello stralcio per il rischio idrogeologico ai sensi del DL 11 giugno 1998 n. 180 e dalle Norme di Attuazione e Misure di salvaguardia approvate con delibera di Consiglio regionale n. 115 del 28/12/2001.
6. Nel caso di opere di qualsiasi natura che possano modificare il trasporto litoraneo e che interessino da vicino foci fluviali o torrentizie, la documentazione progettuale dovrà contenere uno specifico studio che valuti l'influenza delle opere stesse sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua. In particolare dovranno essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l'area fociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata. In caso di opere di notevole entità sarà necessario effettuare una verifica idraulica del tratto nocivo terminale, tenuto conto dei dati contenuti nei Piani di Bacino.
7. Le concessioni per gli impianti di balneazione sono subordinate alla visitabilità degli impianti ed all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i.. Gli impianti esistenti dovranno essere adeguati e per tale adeguamento sarà data immediata esecutività attraverso il rilascio automatico delle relative autorizzazioni edilizie qualora necessitanti.
8. Le opere edilizie ed i manufatti sul demanio marittimo devono essere tali da limitare il più possibile, compatibilmente con l'esercizio delle attività balneari, la chiusura delle visuali verso il mare e la cementificazione dell'arenile.
9. Il rilascio di nuove concessioni per attività produttive in aree demaniali e nelle zone del mare territoriale si riserva a quelle attività che abbiano un effettivo beneficio o la stretta necessità di essere esercitate in zone collegate al mare stesso (acquacoltura). Anche in presenza di tali requisiti saranno inibite quelle attività produttive che, per dimensione dei manufatti o caratteristiche dei cicli produttivi, producono rilevanti impatti sotto il profilo paesistico ed ambientale o che risultino non armonizzabili con il contesto in cui verrebbero ad essere inserite.
10. L'ipotesi di utilizzazione delle fasce di arenile sulle quali vige il divieto di balneazione, fermo restando quanto previsto dalle presenti norme, rimane subordinata alle preventive opere di bonifica e di regimentazione degli argini degli fiumi. Resta inteso che prima della realizzazione di qualsiasi opera riguardante la foce dei fiumi, si dovrà richiedere specifico parere all'U.O.I.P. dell'ASP di competenza nonché agli altri Enti istituzionalmente competenti.

Art. 17 Standard sui servizi

1. Per gli arenili a sezione pressoché orizzontale (sabbia, ghiaia o ciottoli) i percorsi pedonali hanno una larghezza non inferiore a 1,2 metri lineari parallelamente alla battigia, e non inferiore a 0,9 metri lineari perpendicolarmente ad essa. Gli accessi dalla terraferma agli impianti balneari con piattaforme su palafitte hanno una larghezza minima di 1,5 metri lineari e comunque adeguata alla superficie della

piattaforma,nella misura totale (nel caso di più accessi) almeno pari a 0,60 metri lineari ogni 100 metri quadrati di superficie.
2. Al fine di non costituire una barriera visiva, le recinzioni perpendicolari alla linea di battigia dovranno avere un'altezza inferiore a m. 1,50 da terra e dovranno essere realizzate con materiali compatibili con l'ambiente, quali ad esempio il legno o la corda, sono fatte salve eventuali disposizioni in materia, emanate da competenti enti sovraordinati.
Le recinzioni di confine verso terra dovranno avere un altezza inferiore a m. 1,50 e saranno realizzate con strutture che non pregiudicano la visibilità verso il mare e con materiali compatibili con l'ambiente. Nelle zone costiere tali recinzioni potranno avere un'altezza fino a m. 2,00, fermo restando i requisiti previsti dall'art. 7 comma 3 del P.I.R. L'esistente, legittimamente realizzato o condonato, è fatto salvo.
3. Il concessionario, compatibilmente con l'accessibilità dell'arenile, adotta soluzioni prive di barriere architettoniche e dota lo stabilimento balneare di wc e spogliatoio per portatori di handicap. Tali servizi sono condizione essenziale al fine del rilascio di CDM per attività turistico-ricreativa.
4. Per la sistemazione e pulizia dell'arenile in concessione, nei 30 giorni precedenti l'avvio dell'attività ai sensi dell'art.2 punto 3 della Legge Regionale n. 17/ 2005, è consentito l'uso di mezzi meccanici, previa comunicazione al Comune e l'adozione di tutte le cautele previste per le aree di cantiere.

Art. 18 Materiali e tecnologie

1. Nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, i manufatti architettonici, sono realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengano conto della morfologia del luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti turistico-balneari della costa, facendo ricorso, prioritariamente:
   a) opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettonica;
   b) soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico, mediante l'utilizzo di energie alternative (ad esempio: pannelli solari, pannelli fotovoltaici, ecc.);
   c) materiali ecocompatibili quali la pietra, l'argilla, il legno, il sughero;
2. Le opere consentite sono quelle previste dall'art. 9 della Legge Regionale 17/2005;
3. Nelle zone che conservano ancora caratteri naturali di pregio si possono utilizzare elementi vegetali che mantengano l'equilibrio dell'ambiente e modalità di piantagione che riproducano il più possibile la disposizione naturale. In particolare, nel rispetto dell'equilibrio ecologico, le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando, preferibilmente, le tecniche di *xerogiardineria,* ovvero l'individuazione e l'uso preferenziale delle "xerofite", piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta, molto ampia, è in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.

Art. 19 Norme di edificazione

1. Per l'installazione di strutture balneari su suolo Demaniale marittimo di nuova concessione è richiesta specifica istanza da inoltrare al SUAP Comunale, ove istituito, corredata dai seguenti elaborati grafici a firma di tecnico abilitato:
   a) aerofotogrammetria in scala 1:5000 con l'esatta ubicazione dell'opera;
   b) planimetria catastale dell'area oggetto d'intervento;
   c) stralcio planimetrico del Piano delle Spiagge con l'esatta ubicazione dell'opera
   d) planimetria particolareggiata in scala 1:200 con indicazione della sistemazione dell'area, della piantumazione e delle essenze arboree che si intendono impiantare;
   e) piante prospetti e sezioni in scala 1:100 e/o 1:50 opportunamente quotati;
   f) particolare scala 1:20 con l'indicazione dei materiali e dei colori che si intendono utilizzare;
   g) elaborati relativi allo smaltimento delle acque bianche e nere;
   h) schema dettagliato del rifornimento acqua potabile;
   i) relazione tecnica descrittiva con l'indicazione dei materiali e dei colori che si intendono utilizzare, nonché adeguata documentazione fotografica dell'ambiente circostante l'area oggetto di intervento;
2. Tutti i manufatti dovranno essere realizzati prioritariamente in materiale ligneo, con diverse tonalità del colore naturale; l'utilizzo di altri materiali sono consentiti esclusivamente su parere preventivo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria.
3. Tutti i manufatti devono avere caratteristiche di rimovibilità, come definita dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n° 120 del 24.05.2001 ed in particolare:
   a) possibilità di smontaggio senza interventi di demolizione o rottura, da attuarsi con semplici operazioni di sollevamento o ribaltamento effettuate con mezzi meccanici di uso corrente;
   b) facile trasportabilità dei componenti con mezzi di uso corrente;

c) collegamento con soluzioni di continuità tra fondazione e strutture in elevazione realizzate ad innesto o con bulloni e viti;

d) dovrà essere evitata qualsiasi escavazione al disotto del piano di calpestio ad esclusione di quella necessaria per la realizzazione dei servizi primari nonché per il posizionamento dei plinti di fondazione;

e) le fondazioni potranno essere realizzate con elementi prefabbricati in nessun caso gettati in opera;

f) E' vietata la realizzazione di piscine e scantinati.

4. Aggiuntivamente alle funzioni principali di balneazione in tutti gli stabilimenti balneari ricadenti nella zona pianificata del piano delle spiagge sono ammesse funzioni compatibili quali: attrezzature per lo svago serale tra cui piccole discoteche, sale giochi che non potranno comunque superare il 10% della superficie utile dello stabilimento, ristorazione, campetti per giochi e/o attività sportive di spiaggia, fermo restando che le predette attività dovranno conseguire tutte le specifiche autorizzazioni previste dalle leggi vigenti in materia;

5. Il posizionamento dei lidi, nella fascia di litorale dal fiume Corace al primo molo del porto, deve rispettare la formula A minore o uguale ad 1/3B, dove A corrisponde alla profondità del lido e B alla profondità dell'arenile misurata dal lungomare alla linea di battigia rilevata al momento della richiesta di autorizzazione. Laddove per fenomeni naturali, per erosione e/o spostamento della linea di battigia, il predetto rapporto non possa essere rispettato, può derogarsi, fermo restando l'ubicazione del lido in funzione dell'effettivo e documentato posizionamento della battigia, con un minimo assoluto di metri 12;

6. Il parametro relativo all'indice di copertura, valevole per l'area di Lido e di Giovino, può arrivare ad un massimo del 30% tale che la superficie del lido e delle relative strutture accessorie sia minore o uguale al 30% dell'area demaniale in concessione;

7. Gli ambienti destinati al ristoro direzione e servizi, dovranno avere un'altezza utile minima di mt. 3.00; le cabine dovranno avere un'altezza utile compresa tra mt 2.20 e mt. 2.40 con superficie modulare minima di mt. 1.40 x mt. 1.40 e dovranno essere dotate di basamento poggiante direttamente sull'arenile.

Le cabine dovranno inoltre essere raccordate tra di loro e con il lido tramite percorso pedonale in legno o altro materiale idoneo termo refrigerante. Le cabine potranno essere accostate e/o incassate alle palafitte su cui poggiano gli ambienti ristoro, e per l'eventuale rimanente parte scoperta, le palafitte dovranno essere ricoperte con materiale idoneo dello stesso colore delle cabine.

8. gli interventi progettuali previsti nel PCS, ricadenti nelle categorie di cui all'art. 9 commi c) e d) della Legge Regionale n° 17/05 dovranno essere effettuati indagini geologiche di dettaglio, nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti in zona sismica;

9. Nella porzione di spiaggia compresa tra la foce del fiume Corace e la zona Porto, essendo interessata da vistosi fenomeni di arretramento costiero, valgono tutte le prescrizioni riportate nell'art. 27 delle norme di attuazione e misure di salvaguardia del PAI;

Art. 20 Norme igienico sanitarie

Vengono stabilite le seguenti prescrizioni di carattere igienico sanitario:

- impianto di acqua potabile direttamente dall'acquedotto pubblico per il servizio bar-ristorante;
- impianto docce alimentato da elettropompa da installarsi a carico degli operatori stessi;
- i W.C. e le docce dovranno essere collegati alla fogna comunale; le docce situate sull'arenile, se non si utilizzano detergenti (bagno schiuma – shampo) possono scaricare sulla spiaggia;
- sia prevista, per ogni lido, almeno una cabina di dimensioni minime 1,60X1,60 mt. per persone diversamente abili;
- ogni stabilimento dovrà essere fornito di ambiente di primo intervento e di impianto interfono;

Art. 21 - Concessioni Speciali

CDM SU AREE SOGGETTE A P.A.I.

Le suddette concessioni sono localizzate in Area Lido e ricadono nella perimetrazione delle aree a rischio idraulico del Piano per l'Assetto Idrogeologico, approvato con delibera di Consiglio regionale n. 115 del 28/12/2001.

Nelle nuove concessioni demaniali individuate in tale area si possono svolgere esclusivamente attività ad uso turistico ricreativo stagionali per la diretta fruizione del mare, pertanto sono vietate tutte le opere ed attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio in conformità a quanto riportato negli articoli 21, 22 e 24 delle NAMS del PAI.

CDM ENTI PUBBLICI E FORZE DELL'ORDINE

La suddetta area è destinata alla realizzazione di strutture balneari da affidare in concessione ad enti pubblici e forze dell'ordine. Tale zona è soggetta a nuova concessione ed alle prescrizioni di cui alle presenti N.T.A..

CDM IN AREE SOTTRATTE ALLA BALNEAZIONE

Tali zone possono essere destinate a nuove concessioni demaniali stagionale e fermo restando i limiti previsti dalla L.R. 17/05 in merito alla distanza tra aree in concessione, saranno finalizzate alla promozione delle seguenti attività:

- attività ricreative ed agonistiche negli sport nautici a carattere associativo e pesca sportiva
- campi per beach-volley, beach-basket, calcetto o per altre attività ludico sportive e senza sottofondo impermeabilizzato.
- rimessaggio barche manutenzione e piccole riparazioni di natanti, centro soccorso nautico, campi boa.

In tali aree è ammessa la realizzazione di piccoli manufatti leggeri a carattere temporaneo, aventi specifica ed inequivocabile connessione con l'attività svolta, da riportare sugli elaborati della concessione.

CDM ESISTENTI DESTINATE A CIRCOLO VELICO E CANTIERE NAVALE

Tali concessioni, ubicate nell'area Giovino, non sono destinate all'installazione di strutture balneari e relativi servizi. E' ammessa la realizzazione di manufatti amovibili, anche a carattere annuale, aventi specifica ed inequivocabile connessione con l'attività svolta. L'istallazione di tali manufatti e/o la ristrutturazione ed ampliamento di quelli esistente, legittimamente edificati, si dovranno conformare alle prescrizioni di cui alle presenti NTA sia in termini di materiali e tecnologie da utilizzare che di norme di edificazione.

Art. 22 Spiagge Libere

Le spiagge libere dovranno essere livellate e pulite a cura del Comune. Anche sulle predette aree è fatto divieto di sistemare ombrelloni e lettini nella fascia di mt. 5,00 dalla battigia. Il Comune garantisce, comunque, su tutti i tratti di spiaggia destinati alla libera balneazione un adeguato servizio di salvamento, secondo le specifiche norme emanate dall'Autorità Marittima.

Nelle aree di spiaggia libera comprese tra una CDM e l'altra è prevista la possibilità di assegnare temporaneamente degli spazi per effettuare manifestazioni ludico - sportive e di intrattenimento.

Lungo il litorale di Giovino per le particolari conformazioni delle concessioni demaniali si sono formate delle zone residuali, intercluse tra le strutture balneari e le aree scoperte degli stessi lidi destinate alle zone d'ombra, che di fatto sono spiagge libere, la cui manutenzione e pulitura rimane a carico dei concessionari delle aree limitrofe. Le stesse aree - delimitate a monte dalle strutture balneari, a valle dalle aree scoperte e lateralmente dalle perpendicolari al fronte delle concessioni demaniali stesse - potranno essere utilizzate ai fini dell'ampliamento delle concessioni demaniali esistenti e/o temporaneamente, assegnate agli stessi concessionari, per attività stagionali tematiche funzionali alla balneazione, quali:

- campi per beach-volley, beach-soccer, calcetto o per altre attività ludico sportive e senza sottofondo impermeabilizzato;
- area fitness, senza sottofondo impermeabilizzato;
- area attrezzata dedicata ai bambini, giochi gonfiabili e tappeti elastici;
- area per piccole rappresentazioni senza sottofondo impermeabilizzato;

Art. 23 Disciplina transitoria finale

1. Le istanze per rilascio di nuova CDM o variazione al suo contenuto, pervenute anteriormente all'entrata in vigore del PCS e non rilasciate, dovranno essere riproposte adeguandole al PCS approvato e al PIR.
2. Le strutture balneari esistenti, per come prescritto dall'art. 6, comma 8 del P.I.R., entro 5 anni, dalla data di approvazione del PCS, dovranno conformarsi ad esso dal punto di vista concessorio, autorizzativo ed edilizio, nonché architettonico, uso dei materiali, sicurezza e fruibilità.
3. Nella fascia definita dal PCS come aree già urbanisticamente consolidate è previsto il mantenimento delle strutture esistenti legittimamente installate su aree già concesse alla data di adozione del Piano.
4. La delocalizzazione del lido Hemingwey, recepita nel Piano, verrà effettuata prima dell'inizio dei lavori di prolungamento del lungomare traslando, perpendicolarmente alla linea di battigia, l'area e le relative strutture balneari. L'area in concessione dovrà avere superficie pari o inferiore a quella già esistente. L'istallazione delle relative strutture dovrà conformarsi alle procedure ed alle prescrizioni previste nelle presenti NTA.
5. Al fine di armonizzare ed equilibrare il tratto di spiaggia dell'area Giovino è previsto, nei termini prescritti per l'adeguamento, l'obbligo dell'allineamento delle nuove ed esistenti concessioni al lungomare. L'allineamento si dovrà effettuare tramite l'esclusiva traslazione verticale delle aree in concessione in modo tale da garantire l'accesso diretto ai lidi balneari.

6. Ai fini della corretta lettura delle tavole di piano si precisa che l'ubicazione e le dimensioni delle aree individuate nelle Concessioni Demaniali Marittime già rilasciate alla data di adozione del Piano sono prevalenti rispetto alle elaborazioni cartografiche.
7. Per gli stabilimenti balneari esistenti, aventi caratteristiche di opere fisse che pertanto potrebbero contribuire all'erosione del litorale, può essere consentito il mantenimento dell'opera a condizione, che le stesse non ricadano nel perimetro delle aree soggette ad erosione, così come indicate nelle tavole dell'evoluzione della linea di costa del geologo.
I titolari delle CDM su cui insistono le opere fisse, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del nuovo PCS, dovranno notificare al Comune gli esiti degli accertamenti effettuati trasmettendo copia della relativa perizia tecnica. Nell'ipotesi in cui le strutture fisse esistenti contribuiscano all'erosione del litorale, il Comune, previo acquisizione di parere dell'Agenzia del Demanio e/o altro Ente competente, attiverà le procedure finalizzate alla sostituzione edilizia dei manufatti in conformità alle presenti norme , previo demolizione delle strutture fisse esistenti.
8. I Comuni, entro il 30 aprile di ciascun anno, sentite le associazioni di categoria, emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico - ricreativa di loro competenza quali, ad esempio, la regolamentazione della attività ludiche e di intrattenimento.
9. Ai fini della programmazione e dello sviluppo delle attività turistiche e ricreative sul demanio marittimo, il Sindaco può convocare una conferenza dei servizi, tesa a favorire la collaborazione tra i diversi soggetti, coordinare le azioni degli organismi locali, e individuare disposizioni e specifiche tecniche integrative e di aggiornamento. Alla conferenza partecipano anche i rappresentanti delle associazioni regionali sindacali di categoria appartenenti alle organizzazioni più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali ed il rappresentante regionale della Lega Navale Italiana.
10. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano il Codice della Navigazione e il suo Regolamento di esecuzione, nonchè la vigente normativa di settore.

SCHEDA LOTTO N. 1 (C.d.M. n. 35)

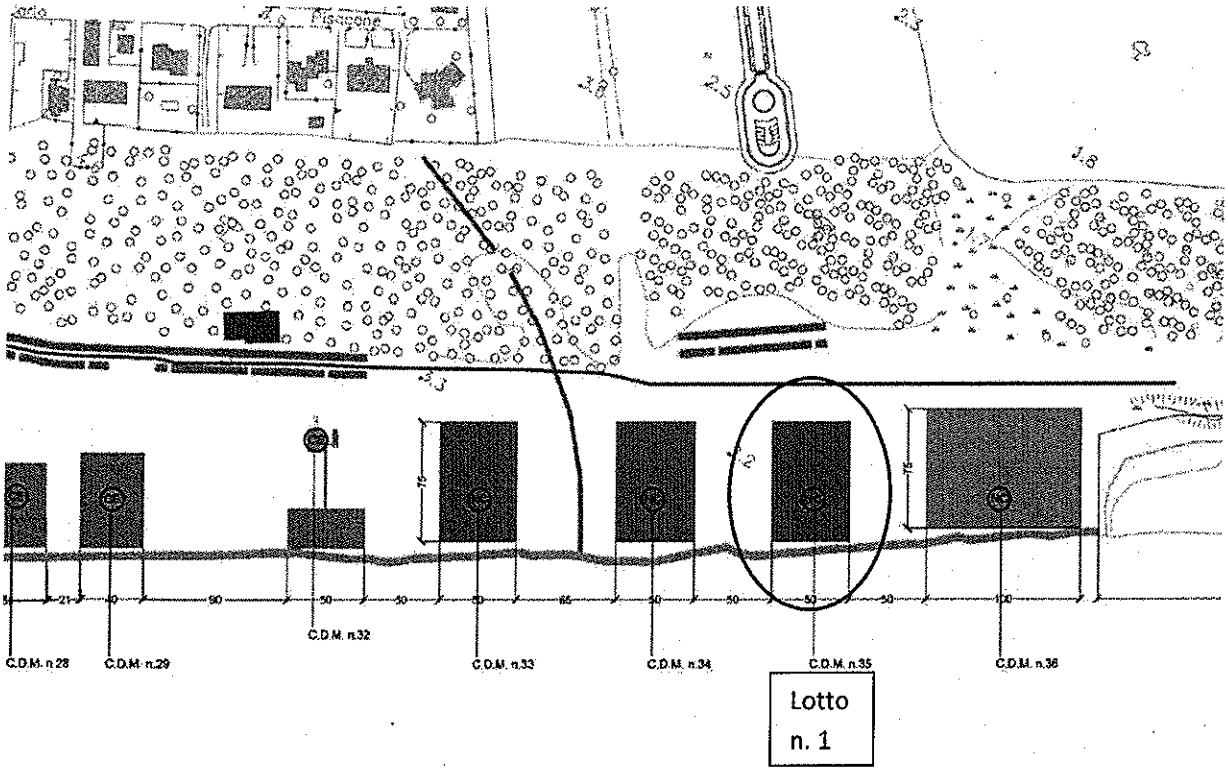
Stabilimento Balneare in località Giovino di Catanzaro.

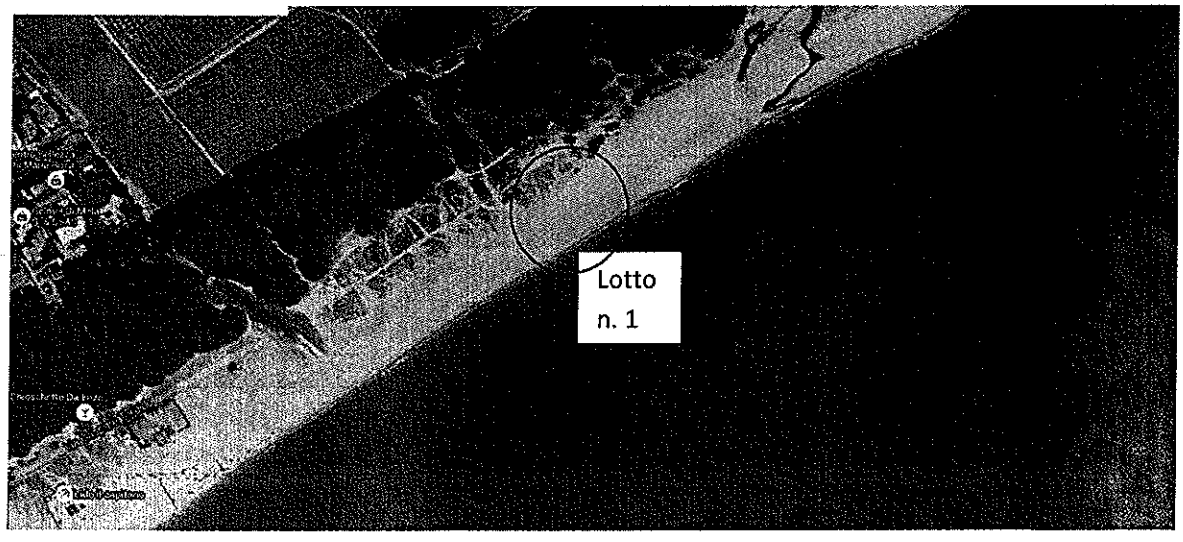
Ampiezza dell'area: mq. 3.750 (fronte mare 50 mt x 75 mt profondità).

Durata concessione: anni 20.

Tipo occupazione: Annuale.

Tipologia prevalente: Struttura balneare con **attività specifica sussidiaria di intrattenimento** (musica dal vivo, discoteca, concertistica, ballo, etc).





SCHEDA LOTTO N. 3 (C.d.M. n. 34)

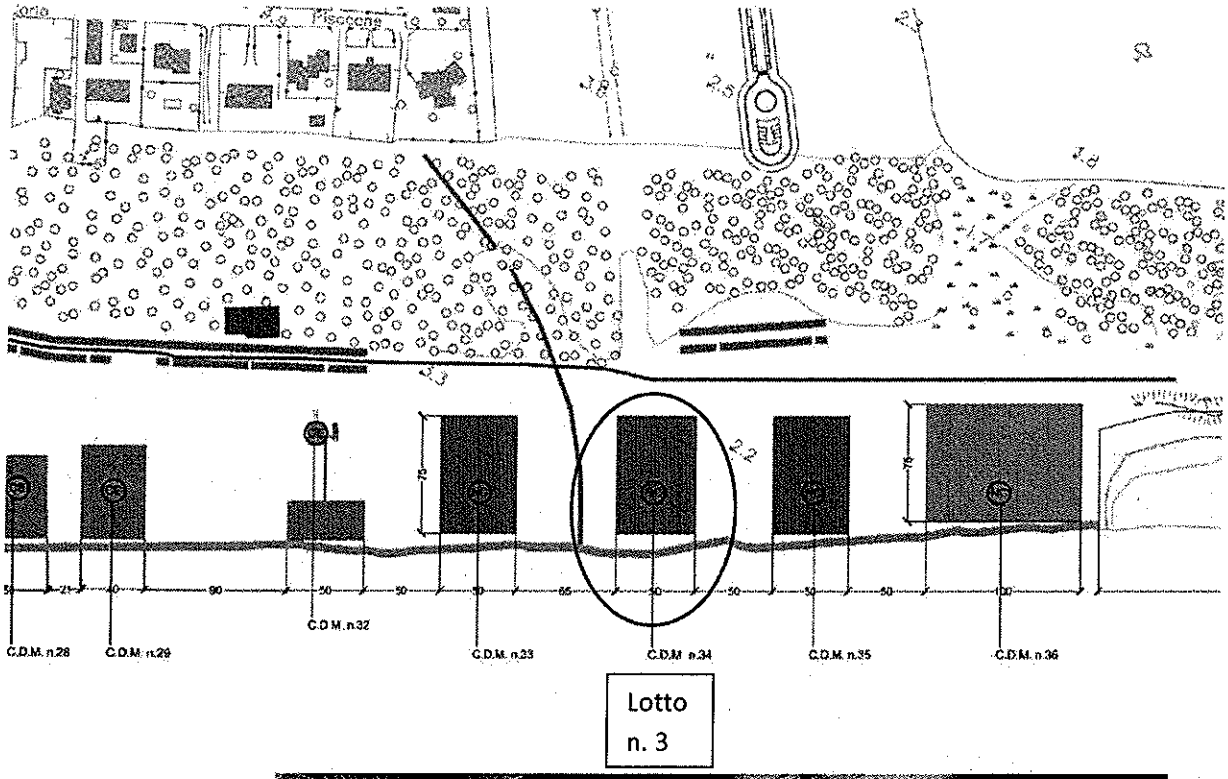
Stabilimento Balneare in località Giovino di Catanzaro.

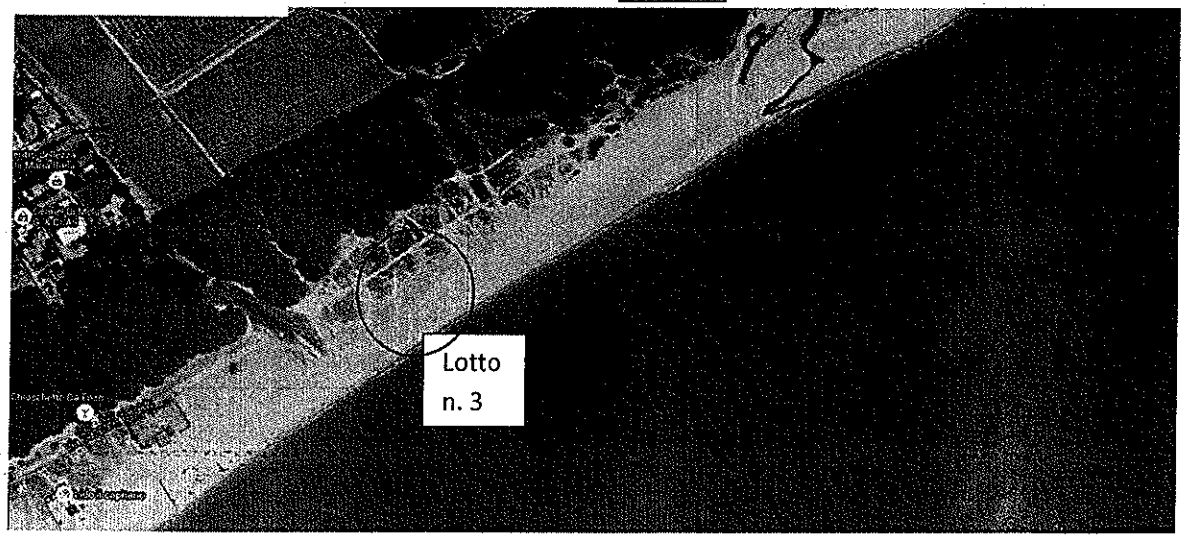
Ampiezza dell'area: mq. 3.750 (fronte mare 50 mt x 75 mt profondità).

Durata concessione: anni 20.

Tipo occupazione: Annuale.

Tipologia prevalente: Struttura balneare da realizzare con i migliori ausili per la **fruizione di servizi accessibili, sostenibili ed inclusivi**.





SCHEDA LOTTO N. 2 (C.d.M. n. 36)

Stabilimento Balneare in località Giovino di Catanzaro.

Ampiezza dell'area: mq. 3.750 (fronte mare 50 mt x 75 mt profondità).

Durata concessione: anni 20.

Tipo occupazione: Annuale.

Tipologia prevalente: Struttura balneare da affidare in concessione ad **enti pubblici e forze dell'ordine**.

